Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 del 10 giugno 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 giugno 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335.

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 336.

Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337.

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 338.

Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339.

Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 340.

Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 341.

Istituzione dell'Istituto superiore di polizia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **335.**

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

Capo I

Art. 1.
Istituzione dei ruoli

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

a) ruolo degli agenti;
b) ruolo degli assistenti;
c) ruolo dei sovrintendenti;
d) ruolo degli ispettori;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

Art. 2.
Dotazioni organiche

La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è fissata nella tabella *A* allegata al presente decreto legislativo.

In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.

Art. 3.
Gerarchia

La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Capo II

Art. 4.
Ruolo degli agenti

Il ruolo degli agenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

agente;
agente scelto.

Art. 5.
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti

Al personale appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.

Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 6.
Nomina ad agente

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti si consegue secondo le disposizioni degli articoli 47, 48 e 50 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 7.
Promozione ad agente scelto

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.

Capo III

Art. 8.
Ruolo degli assistenti

Il ruolo degli assistenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

assistente;
assistente principale;
assistente capo.

Art. 9.
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti

Al personale del ruolo degli assistenti è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Agli assistenti ed assistenti principali è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; agli assistenti capo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente principale sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

Al personale della qualifica di assistente capo sono attribuite le mansioni indicate nel comma precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale del ruolo degli assistenti può svolgere in relazione alla professionalità posseduta compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 10.
Nomina ad assistente

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti vengono conferiti, secondo il turno di anzianità senza demerito, agli agenti scelti con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 11.
Promozione ad assistente principale

La promozione alla qualifica di assistente principale si consegue ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di assistente, che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 12.
Promozione ad assistente capo

La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue previo superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 13.
Corso di aggiornamento

L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente principale alla data di inizio del corso.

Art. 14.
Dimissione dal corso

Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che:

1) dichiarano di rinunciare al corso;

2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.

Nel caso d'infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela della lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli assistenti principali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.

Art. 15.
Decorrenza della promozione

La promozione alla qualifica di assistente capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a cuasa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso.

Capo IV

Art. 16.
Ruolo dei sovrintendenti

Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente principale;
sovrintendente capo.

Art. 17.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.

Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; può essere, altresì, affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unità equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.

Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 18.
Nomina a vice sovrintendente

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue, nel limite dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, presso l'istituto per sovrintendenti di polizia.

Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

Art. 19.
Modalità del concorso e del corso di formazione

Per le modalità del concorso di cui all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 20.
Dimissione dal corso

È dimesso dal corso il personale che:

1) dichiara di rinunciare al corso;

2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.

Art. 21.
Decorrenza della promozione

La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Art. 22.
Promozione a sovrintendente

La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 23.
Promozione a sovrintendente principale

La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24.
Promozione a sovrintendente capo

La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.

Capo V

Art. 25.
Ruolo degli ispettori

Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice ispettore;
ispettore;
ispettore principale;
ispettore capo.

Art. 26.
Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Nell'espletamento dei compiti di istituti gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

I vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento.

Gli ispettori possono, altresì, essere preposti alla direzione di unità operative di carattere investigativo con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Agli ispettori principali ed agli ispettori capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative di carattere investigativo, nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilità per l'attività svolta.

In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorità locale di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti.

Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato.

Art. 27.
Nomina a vice ispettore

La nomina a vice ispettore si consegue secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 28.
Promozione ad ispettore

La promozione alla qualifica di ispettore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 29.
Promozione ad ispettore principale

La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 30.
Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio

Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della Commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 31.
Promozione ad ispettore capo

La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore principale che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Capo VI

Art. 32.
Ruolo dei commissari

Il ruolo dei commissari è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto.

Art. 33.
Funzioni del personale del ruolo dei commissari

Il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.

Ai commissari è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

In caso di assenza o impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto.

Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento.

Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

Art. 34.
Nomina a vice commissario

La nomina a vice commissario si consegue secondo le modalità stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 35.
Promozione a commissario

La promozione alla qualifica di commissario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella qualifica.

Art. 36.
Promozione a commissario capo

La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 37.
Promozione a vice questore aggiunto

La promozione alla qualifica di vice questore aggiunto si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.

Capo VII

Art. 38.
Ruolo dei dirigenti

Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale.

Art. 39.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti

Ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

I dirigenti generali della Polizia di Stato sono preposti agli uffici indicati nella tabella *A* allegata.

I dirigenti superiori della Polizia di Stato sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè agli altri uffici di cui all'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbiano particolare rilevanza e che siano determinati con decreto del Ministro dell'interno.

I primi dirigenti della Polizia di Stato oltre a svolgere le funzioni vicarie presso le questure, sono preposti alle divisioni o uffici di pari livello ed ai commissariati di particolare rilevanza, nonchè agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno; sono, altresì, preposti alle divisioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive.

Ai primi dirigenti della Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

I dirigenti della Polizia di Stato, preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno altresì la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.

Art. 40.
Nomina a primo dirigente

La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, con esame finale, al quale è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto o con nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

Al concorso per titoli di servizio ed esami, sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di «ottimo» di cui al successivo art. 62.

Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministero dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto *c)* del successivo comma settimo allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Il direttore della Direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 25;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte anche in relazione alla sede di servizio, punti 10;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale, punti 3,50;

f) speciali riconoscimenti, punti 1,50.

L'esame consiste in:

1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;

2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi.

Il punteggio sia per la prova scritta che per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a trenta cinquantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il personale, che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.

Art. 41.
Corso di formazione dirigenziale

Il corso di formazione dirigenziale — cui provvede l'Istituto superiore di polizia — è ad indirizzo spiccatamente professionale e mira a perfezionare la conoscenza delle tecniche attinenti ai compiti istituzionali, senza peraltro prescindere dall'approfondimento della cultura giuridica indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il corso ha la durata di sei mesi.

I programmi e le modalità del corso saranno stabiliti con la procedura di cui al penultimo comma dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 42.
Commissione del concorso per titoli ed esami

La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da quattro membri di cui tre scelti tra i dirigenti della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, due dei quali ricoprano le funzioni di questore, e uno scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 43.
Attribuzione della qualifica di dirigente superiore

La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 61 del presente decreto legislativo, ai primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 44.
Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti

A decorrere dal 25 aprile 1984, i primi dirigenti valutati e non promossi che abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, di cui 10 nella qualifica rivestita, escluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore del ruolo ad esaurimento, sono collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore.

Art. 45.
Collocamento a disposizione

I dirigenti generali della Polizia di Stato possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.

I dirigenti generali della Polizia di Stato collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.

I dirigenti generali della Polizia di Stato a disposizione non possono eccedere il numero di tre oltre quello dei posti del ruolo organico.

Art. 46.
Collocamento a riposo d'ufficio

Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI DI STATO

Capo I

Art. 47.
Diritti e doveri

I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono previsti e disciplinati dal capo V della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonchè dalle norme del presente decreto legislativo.

Art. 48.
Obbligo di residenza

Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato.

Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.

Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

Art. 49.
Congedi

I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.

I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova, sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.

Art. 50.
Incompatibilità

Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria nè alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.

Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.

Art. 51.
Diffida

Il personale di cui al presente decreto legislativo, che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.

Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito in consiglio di amministrazione.

La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Art. 52.
Aspettativa

Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 53.
Mandato amministrativo o politico

Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi

per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.

I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

Art. 54.
Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici

Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.

Art. 55.
Trasferimenti

I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia.

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede.

Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 56.
Comando presso altra amministrazione

Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.

Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.

Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 57.
Collocamento fuori ruolo

Il collocamento fuori ruolo del personale di cui al presente decreto legislativo continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Art. 58.
Cause di cessazione dal servizio

Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 59.
Richiamo in servizio

Per speciali esigenze di servizio della polizia di Stato e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età.

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di età.

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Art. 60.
Riammissione in servizio

La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.

Capo II

Art. 61.
Norme relative agli scrutini

Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 62.
Rapporti informativi

Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».

Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

1) competenza professionale;
2) capacità di risoluzione;
3) capacità organizzativa;
4) qualità dell'attività svolta;
5) altri elementi di giudizio.

Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.

Art. 63.
Giudizio complessivo

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Art. 64.
Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal

direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con lè proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della polizia;

d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;

e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera *a)* della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il direttore dell'ufficio predetto.

Art. 65.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti.

Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;

d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

Art. 66.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione o ufficio centrale del dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente nell'ipotesi che il personale interessato non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore della stessa direzione o ufficio centrale;

d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente, nella ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

Art. 67.

Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo

Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

Art. 68.

Consiglio di amministrazione

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

Art. 69.
Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 70.
Preposizione all'Istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia

I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, provenienti dal ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all'Istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Capo III

Art. 71.
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti, agli assistenti principali che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 72.
Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 73.
Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori e agli ispettori principali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

Al personale con qualifica di ispettore capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 74.
Promozione per merito strardinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori

aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

Art. 75.
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.

Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Capo IV

Art. 76.
Richiamo in caso di mobilitazione

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.

Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 59.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.

Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

Art. 77.
Accertamenti medico-legali

Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 78.
Orario di servizio

Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 79.
Tessera di riconoscimento

Agli appartenenti nei ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio.

La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè ai vice capo della Polizia.

Art. 80.
Norme particolari

I direttori dell'ufficio di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'ufficio centrale ispettivo, nonchè quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza —, il quale può delegare i vice capo della Polizia a sovraintendere ad uno o più settori del dipartimento.

Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione.

Art. 81.
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di

polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

CLAUSOLA FINANZIARIA

Art. 82.
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 14

TABELLA *A*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	10	Vicedirettore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D	Dirigente superiore	170	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia.
E	Primo dirigente	600	Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

Ruolo dei commissari

Vice commissario Commissario	n. 1.732
Commissario capo Vice questore aggiunto	» 1.368

Ruolo degli ispettori

Vice ispettore	(*) n. 2.500
Ispettore	» 2.000
Ispettore principale	» 1.500
Ispettore capo	» 1.000

(*) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina

Ruolo dei sovrintendenti

Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente principale	n. 12.377
Sovrintendente capo	» 4.853

Ruolo degli assistenti

Assistente Assistente principale	n. 24.156
Assistente capo	» 8.860

Ruolo degli agenti

Agente Agente scelto	(*) n. 24.156

TABELLA *B*

LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Ruolo degli agenti	Al compimento degli anni 58
Ruolo degli assistenti	Al compimento degli anni 58
Ruolo dei sovrintendenti	Al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori	Al compimento degli anni 60
Ruolo dei commissari	Al compimento degli anni 60
Ruolo dei dirigenti	Al compimento degli anni 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **336.**

Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, all'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Disposizioni generali

Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'art. 38 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

TITOLO II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

Art. 2.
Riconoscimento del servizio ausiliario

Prima di procedere all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ai funzionari civili di pubblica sicurezza, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo, viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico ed amministrativo, nella qualifica rivestita all'atto dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, il servizio prestato in posizione di «ausiliario».

Le promozioni che conseguano alla ricostruzione di carriera per effetto di tale riconoscimento, vengono conferite in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.
Criteri di inquadramento nei ruoli dei dirigenti e dei commissari

L'inquadramento dei funzionari civili di pubblica sicurezza, delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile e degli ufficiali del ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli di provenienza, è effettuato sulla base dell'anzianità di servizio, di quella nella qualifica o grado rivestiti nel ruolo di provenienza, delle promozioni per merito comparativo o a scelta o per merito straordinario, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti.

Ai fini dell'inquadramento, l'anzianità di servizio viene determinata, per i funzionari civili della pubblica sicurezza e per le ispettrici di polizia, dalla data di nomina alla qualifica iniziale del ruolo di provenienza e, per gli ufficiali, dalla data di nomina al grado di tenente o da quella di nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a seguito di concorsi di arruolamento riservati a laureati.

Per gli ufficiali assunti ai sensi della legge 9 ottobre 1980, n. 634, l'anzianità di servizio decorre dalla data di ammissione al corso di istruzione.

Art. 4.
Inquadramento nel ruolo dei dirigenti

I dirigenti superiori e i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile, i maggiori generali e i colonnelli del ruolo ordinario, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato:

nella qualifica di dirigente superiore, i dirigenti superiori di pubblica sicurezza e i maggiori generali;

nella qualifica di primo dirigente, i primi dirigenti di pubblica sicurezza, i primi dirigenti della polizia femminile e i colonnelli.

Art. 5.
Ricostruzione di carriera di ufficiali del ruolo ordinario

Prima di procedere all'inquadramento nel ruolo dei commissari, agli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado

di tenente colonnello, si applicano, ai fini esclusivamente giuridici, le disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, la dotazione organica del personale stesso è rideterminata ai sensi del numero 2) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al personale di cui al primo comma si applicano altresì, ai soli effetti giuridici e con la decorrenza stabilita per i funzionari civili di pubblica sicurezza, le disposizioni previste dall'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per il computo dell'anzianità di servizio, si applica il secondo comma dell'art. 3.

Art. 6.
Inquadramento nel ruolo dei commissari

I funzionari civili di pubblica sicurezza fino alla qualifica di vice questore aggiunto, le ispettrici della polizia femminile fino alla qualifica di ispettrice capo aggiunta e gli ufficiali del ruolo ordinario fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, o con le normali vacanze, nelle sotto elencate qualifiche del ruolo dei commissari della Polizia di Stato:

a) nella qualifica di vice questore aggiunto, il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi;

b) nella qualifica di commissario capo, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi;

c) nella qualifica di commissario il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi.

Il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera *c)* conserva, ai fini predetti, l'anzianità maturata nella qualifica.

Il personale inquadrato ai sensi della lettera *c)* è scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva.

Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 7.
Personale delle qualifiche ad esaurimento

Il ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è conservato ad esaurimento.

Ai funzionari civili di pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile che hanno conseguito la qualifica di vice questore o di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento, nonchè agli ufficiali del ruolo ordinario destinatari delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 5, si applicano, ai fini dell'inquadramento nello stesso ruolo ad esaurimento, i criteri previsti dall'art. 3.

Il personale indicato nel precedente comma svolge le funzioni della qualifica di vice questore aggiunto del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Art. 8.
Inquadramento delle assistenti della polizia femminile nel ruolo degli ispettori

Le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore principale, le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile che alla predetta data hanno maturato un'anzianità di servizio inferiore ai tredici anni.

Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 11.

Art. 9.
Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalità di cui ai successivi articoli e nei limiti delle sottoelencate aliquote:

a) metà dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo;

b) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore principale;

c) tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;

d) due quinti dei posti disponibili nella qualifica di viceispettore.

Art. 10.
Inquadramento dei marescialli carica speciale, di prima classe scelti e di prima classe

I marescialli carica speciale, vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al successivo art. 11 sono inquadrati secondo l'ordine della graduatoria nella qualifica di ispettore capo.

I marescialli di prima classe scelti e di prima classe, vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui allo stesso art. 11, sono inquadrati, secondo l'ordine della

graduatoria, nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata alla lettera *a)* del precedente art. 9.

I marescialli carica speciale, che non superino il concorso per titoli di servizio o che non vi partecipino, sono inquadrati nella qualifica di ispettore principale.

Nella stessa qualifica, fino alla copertura della aliquota di posti di cui alla lettera *b)* dell'art. 9, sono altresì inquadrati i marescialli di prima classe scelti o di prima classe, che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo per mancanza di posti disponibili.

I marescialli carica speciale precedono nel ruolo i marescialli di prima classe scelti e di prima classe.

I marescialli di prima classe scelti e di prima classe che, idonei al concorso per titoli e colloquio, non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore principale, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *c)* dell'art. 9; qualora non vi siano posti disponibili in detta qualifica, sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui alla lettera *d)* dell'art. 9.

Il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'art. 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

I marescialli di prima classe scelti e prima classe, che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti.

I marescialli di prima classe scelti sono inquadrati in tale qualifica conservando l'anzianità della qualifica di scelto secondo l'ordine di conferimento di detta qualifica. I marescialli di prima classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo.

Art. 11.

Concorsi per titoli di servizio e per titoli e colloquio

I concorsi per titoli di servizio e per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono indetti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il termine per la presentazione delle domande, l'indicazione del numero dei posti, le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 12.

Concorso riservato ai marescialli di seconda e terza classe

I posti disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 10 nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore o di vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'art. 9, mediante un unico concorso per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di seconda e di terza classe.

Le modalità del concorso per titoli di servizio e colloquio sono stabilite dal precedente art. 11.

Art. 13.

Inquadramento dei marescialli di seconda e terza classe

I vincitori del concorso per titoli di servizio e colloquio di cui al precedente articolo sono inquadrati, fino alla copertura delle aliquote di posti previste dalle lettere *b)*, *c)*, e *d)* dell'art. 9, nelle qualifiche messe a concorso secondo la graduatoria di merito.

I marescialli di seconda e terza classe, idonei al concorso di cui al precedente articolo, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella qualifica di sovrintendente capo, seguendo nel ruolo il personale di cui al nono comma dell'art. 10.

Il personale di cui al precedente comma, inquadrato nelle qualifiche di ispettore principale, di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'art. 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono disposti secondo l'ordine di ruolo, e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

I marescialli di seconda e terza classe che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti.

I marescialli di seconda classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo di terza classe, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente capo.

I marescialli di terza classe sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità maturata nel grado, che è utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.

Art. 14.

Corso di aggiornamento

I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiorna-

mento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 15.
Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo

Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'art. 10, consegue la promozione alla qualifica di ispettore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole.

Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale, ai sensi dell'art. 13, consegue la promozione alla qualifica di vice ispettore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole.

Art. 16.
Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di brigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

È altresì inquadrato nella stessa qualifica, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito il grado di brigadiere, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121; detto personale segue nella qualifica di sovrintendente principale quello inquadrato ai sensi del comma precedente.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente.

Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del successivo comma.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, è inquadrato, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.

Il personale promosso in applicazione del disposto dell'art. 96 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al grado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice sovrintendente, conservando l'anzianità nel grado, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di sovrintendente.

Art. 17.
Inquadramento nel ruolo degli assistenti

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nel ruolo degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado;

2) nella qualifica di assistente principale, gli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio conservando l'anzianità maturata nel grado;

3) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio.

È, altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianità maturata nel grado di appuntato, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente principale.

Art. 18.
Inquadramento nel ruolo degli agenti

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica di guardia scelta, è inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti della Polizia di Stato, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.

E altresì inquadrato nella qualifica di agente scelto il personale che abbia conseguito la qualifica di guardia scelta, in applicazione del disposto dell'art. 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il personale di cui ai precedenti commi conserva l'anzianità maturata nella qualifica di guardia scelta, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli assistenti della Polizia di Stato.

Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il grado di guardia, è inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianità di grado, che è utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.

TITOLO III

RUOLI AD ESAURIMENTO

Art. 19.
Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del

personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
2) ruolo ad esaurimento dei commissari;
3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti.

Art. 20.
Ruolo ad esaurimento dei dirigenti

Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) dirigente generale;
b) dirigente superiore;
c) primo dirigente.

Art. 21.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti

Il personale che riveste il grado di tenente generale, maggiore generale e di colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e che alla predetta data si trovi nelle posizioni di «richiamato in servizio temporaneo» o «a disposizione» o «in aspettativa per riduzione dei quadri» è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente.

Sono, altresì, inquadrati nelle suddette qualifiche i pari grado provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ne abbiano fatto domanda, ai sensi dell'art. 96, lettere *p)* e *q)*, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ovvero che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.

Art. 22.
Ruolo ad esaurimento dei commissari

Il ruolo ad esaurimento dei commissari comprende l'unica qualifica di vice questore aggiunto.

Art. 23.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei commissari

Il personale avente il grado di tenente colonnello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo che proviene dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, a domanda, nella qualifica di vice questore aggiunto del ruolo ad esaurimento dei commissari, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di comunicazione del decreto di inquadramento nel ruolo dei commissari.

Art. 24.
Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti

Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) sovrintendente capo;
b) sovrintendente principale;
c) sovrintendente;
d) vice sovrintendente.

Art. 25
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti

I sottufficiali, provenienti dal ruolo ordinario, sono inquadrati a domanda nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 26.
Istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati provenienti dai ruoli separati e limitati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ai sottufficiali e appuntati in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, nonchè ai tenenti colonnelli, sottufficiali e appuntati comunque richiamati in servizio temporaneo:

a) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
b) ruolo ad esaurimento dei commissari;
c) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti;
d) ruolo ad esaurimento degli assistenti.

Art. 27.
Ruolo ad esaurimento dei dirigenti per il personale proveniente dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti riservato agli ufficiali provenienti dai ruoli separati e limitati è articolato in due qualifiche, che assumono la denominazione di dirigente superiore e primo dirigente.

Art. 28.
Ruolo ad esaurimento dei commissari, per i tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento dei commissari riservato ai tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati ed ai tenenti colonnelli comunque richiamati in servizio temporaneo comprende l'unica qualifica di vice questore aggiunto.

Art. 29.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli provenienti dai ruoli separati e limitati o in particolari posizioni.

Il personale che riveste alla data di entrata in vigore del presente decreto il grado di tenente colonnello nella posizione di «richiamato in servizio temporaneo» e quello con il grado di tenente colonnello proveniente dai ruoli separati e limitati, è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto, secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado e tenendo conto delle precedenti posizioni di stato.

Art. 30.
Ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti per i sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti riservato ai sottufficiali del ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, ed a quelli comunque richiamati in servizio temporaneo, è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

a) sovrintendente capo;
b) sovrintendente principale
c) sovrintendente;
d) vice sovrintendente.

Art. 31.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

I sottufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e quelli comunque richiamati in servizio temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche secondo le corrispondenze ed i criteri indicati negli articoli 10, nono comma e seguente, 13, quinto comma e seguenti, e 16.

I sottufficiali, richiamati in servizio temporaneo, che rivestono il grado di maresciallo di prima classe carica speciale sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo.

Art. 32.
Ruolo ad esaurimento degli assistenti per gli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

Il ruolo ad esaurimento degli assistenti, riservato agli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato, a quelli del ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e a quelli richiamati in servizio temporaneo è articolato in tre qualifiche, che assumono la denominazione di assistente, assistente principale ed assistente capo.

Art. 33.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato o in particolari posizioni.

Gli appuntati, provenienti dal ruolo separato e limitato, quelli provenienti dal ruolo ordinario in soprannumero ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e quelli richiamati in servizio temporaneo sono inquadrati nelle qualifiche di assistente, assistente principale e di assistente capo, secondo le corrispondenze e i criteri di cui all'art. 17.

Art. 34.
Istituzione del ruolo ad esaurimento delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è istituito il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato.

Art. 35.
Ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato

Il ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche, che assumono la denominazione di assistente capo e assistente principale della Polizia di Stato.

Art. 36.
Inquadramento nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato

Nel ruolo ad esaurimento delle assistenti della Polizia di Stato è inquadrato il personale del ruolo delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile che ne faccia richiesta entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

L'inquadramento è disposto con i criteri e le corrispondenze di cui all'art. 8.

Il personale di cui al primo comma conserva lo stato giuridico, la progressione di carriera ed i benefici previsti dalla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e successive modificazioni.

Art. 37.
Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti o dei commissari

Il personale inquadrato nelle qualifiche di dirigente superiore, primo dirigente e vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, consegue la promozione alle qualifiche superiori secondo le norme per l'avanzamento contenute nella legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 38.
Progressione in carriera dei dirigenti superiori

I dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 20, sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti d'età o per fisica inabilità o per decesso.

Art. 39.
Aliquote di valutazioni e di promozioni

A parziale modifica della tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il numero dei primi dirigenti e dei vice questori aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e 26, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed il numero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue:

	Promozioni	Numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere a valutazione
a) Vice questore aggiunto (già tenente colonnello)	il 10% di tutti i funzionari valutati	1/6 dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento
b) Primo dirigente (già colonnello)	1	1/5 dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento

Le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unità.

Sono fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza dal personale inquadrato.

Art. 40.
Progressione in carriera del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti e degli assistenti

Il personale inquadrato nelle qualifiche di sovrintendente principale, di sovrintendente e di vice sovrintendente del ruolo ad esaurimento, consegue la promozione alla qualifica superiore rispettivamente secondo le norme per l'avanzamento a maresciallo di prima classe, a maresciallo di terza classe ed a brigadiere, contenute nelle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 13 luglio 1965, n. 845, e successive modificazioni.

Il personale inquadrato nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento degli assistenti, consegue la promozione alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti, secondo le norme per il conferimento del grado di vice brigadiere contenute nella legge 3 aprile 1958, n. 460, come modificata dalla legge 23 novembre 1975, n. 634.

Il corso di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 845, è sostituito da quello previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori è determinato in relazione alle cessazioni dal servizio intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 41.
Progressione in carriera nei ruoli ad esaurimento del personale in particolari posizioni

La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli degli ufficiali nelle posizioni di stato di «richiamato in servizio temporaneo» e «a disposizione», è disciplinata rispettivamente dalle norme contenute nel titolo IV della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

La progressione in carriera del personale proveniente dai ruoli dei sottufficiali in posizione di stato di «richiamato in servizio temporaneo» è disciplinata dalle norme contenute nel titolo X della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 42.
Organo competente per la progressione in carriera

La progressione in carriera per il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento è deliberata dal consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami per l'avanzamento di cui all'art. 40, è stabilita ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 43.
Applicabilità di precedenti norme

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22 luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di stato di «ausiliaria» e di «riserva» ed il connesso trattamento economico.

Art. 44.
Stato giuridico del ruolo ad esaurimento

Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai precedenti articoli assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia.

Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere la denominazione di cui ai precedenti ordinamenti.

Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto nel presente decreto legislativo, le norme sullo stato giuridico vigenti per i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nelle particolari posizioni di stato «a disposizione» e «in aspettativa per riduzione dei quadri» viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettatagli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in dette posizioni.

Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella posizione di stato di «richiamato in servizio temporaneo» viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione che può essere prorogato per due anni.

Il provvedimento di proroga, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, è subordinato all'esistenza di vacanze negli organici del ruolo degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari.

Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella di richiamo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 45.
Limiti di età

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età; quello inquadrato nei ruoli degli assistenti e degli agenti è collocato a riposo d'ufficio al compimento del cinquantottesimo anno di età.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai precedenti articoli, conserva i limiti di età, per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dai precedenti ordinamenti.

Art. 46.
Inquadramento dei vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I funzionari civili di pubblica sicurezza che alla data del 1° luglio 1980 rivestivano la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati, in soprannumero, da riassorbirsi in sede di revisione delle dotazioni organiche prevista dal punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 47.
Aumento posti primo dirigente della polizia femminile

La dotazione organica della qualifica di primo dirigente di cui al quadro *C* della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è elevata di sedici unità.

I posti di funzione di ispettrice capo e di vice consigliere ministeriale per la polizia femminile sono corrispondentemente elevati a venti unità.

I posti predetti portati in aumento sono conferiti secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, e le promozioni hanno decorrenza dalla data dello scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi prima dell'inquadramento di cui al punto X) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 48.
Nomina alla qualifica di primo dirigente

I posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che si sono resi disponibili entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nella qualifica di primo dirigente di pubblica sicurezza, di cui al quadro *C* della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, ai vice questori del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato proveniente dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti, secondo i criteri di cui al comma precedente, al personale di cui all'art. 7 e a quello del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Il personale promosso ai sensi del presente articolo deve frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di almeno due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 49.
Accesso al ruolo dei commissari delle assistenti di polizia

Le assistenti di polizia femminile che, alla data del bando di concorso siano in possesso di una anzianità complessiva di servizio non inferiore a tre anni e di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, possono accedere, nel limite di un sesto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

Le vincitrici del concorso debbono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 50.
Accesso al ruolo dei commissari dei sottufficiali e guardie

I sottufficiali e le guardie che, alla data del bando di concorso siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari e che abbiano maturato almeno cinque anni di complessivo servizio, possono accedere, nel limite di un quarto dei posti disponibili alla stessa data, alla qualifica di vice commissario del ruolo dei commissari, mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero.

I vincitori del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 51.
Concorso per titoli di servizio e colloquio

I concorsi per titoli di servizio e colloquio di cui ai precedenti articoli 49 e 50 sono indetti con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I concorsi devono essere espletati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 52.
Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile

Le assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono, per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, accedere alla qualifica di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso per esami nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione organica delle qualifiche di vice commissario e commissario; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto, si procederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di una anzianità di effettivo servizio non inferiore a tredici anni, ovvero non inferiore a otto anni, se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, numero 1082.

La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

Le vincitrici seguono nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio; con la stessa decorrenza coloro che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sono restituite al ruolo di provenienza.

Le vincitrici del concorso devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di sei mesi.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 53.
Concorso per l'accesso al ruolo dei commissari delle assistenti

Il concorso di cui all'articolo precedente è indetto entro il mese di febbraio di ogni anno per i posti che si sono resi disponibili al 31 dicembre precedente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, il numero e le materie delle prove scritte, le materie oggetto del colloquio, il punteggio

massimo da attribuire a ciascuna prova e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 54.
Nomina alla qualifica di vice sovrintendente

Per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, le anzianità di servizio per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti sono quelle previste dall'art. 78 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 55.
Valutazione del servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria

Ai sottufficiali ed agli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria, qualora siano collocati in congedo per limiti di età o per infermità o decedano senza aver potuto conseguire l'ammissione nel ruolo degli ispettori, vengono attribuiti aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio e dell'assegno personale di funzione in godimento per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari.

Art. 56.
Ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato

Nei confronti dei tenenti colonnelli, provenienti dal ruolo separato e limitato, o comunque richiamati, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

I benefici di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971.

Art. 57.
Ricostruzioni di carriera per i sottufficiali o appuntati provenienti dal ruolo separato e limitato

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 30 e 32 del presente decreto legislativo all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini del trattamento di quiescenza, è disposta la ricostruzione di carriera dalla data di entrata in servizio, secondo le norme previste dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

Art. 58.
Inquadramento del personale in particolari posizioni

Al personale proveniente dai ruoli dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile escluso dagli scrutini ai sensi dell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica, ai fini del definitivo inquadramento, l'art. 95 dello stesso testo unico.

Agli stessi fini, al personale, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non ammesso a valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, si applicano gli articoli 38 e 39 della stessa legge n. 1366.

Al personale, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi degli articoli 23 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, e 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e successive modificazioni, si applica, ai fini dello avanzamento e del conseguente definitivo inquadramento, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Fermo restando l'inquadramento disposto in relazione al grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i sottufficiali, il cui avanzamento sia stato sospeso ai sensi dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

Il suddetto personale, ove superi il concorso di cui al precedente comma e consegua la promozione ai sensi dell'art. 110 della citata legge 3 aprile 1958, n. 460, è inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 13 del presente decreto legislativo; lo stesso personale, che non superi il concorso o che non vi partecipi, è inquadrato, anche in soprannumero, secondo le modalità di cui agli artt. 10, decimo comma e 13, quinto comma.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59.
Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso

Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.

Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo di prima o di terza classe, sono ammessi ai concorsi per lo inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.

Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del secondo comma, è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 13 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 60.
Disposizione finale

Nelle more dell'inquadramento ai sensi del presente decreto legislativo e fino a quando le esigenze di servizio di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale non saranno soddisfatte dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e quelle di carattere tecnico-scientifico o tecnico o professionale dal personale dei ruoli tecnici e professionali di cui ai punti III) e IV) dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è impiegato nelle suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere i compiti cui è adibito; uguale disciplina è riservata al personale che svolge attività assistenziali o ad esse connesse.

Art. 61.
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **337.**

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Capo I

Art. 1.
Istituzione dei ruoli

Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonchè, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:

1) ruolo degli operatori tecnici;
2) ruolo dei collaboratori tecnici;
3) ruolo dei revisori tecnici;
4) ruolo dei periti tecnici;
5) ruolo dei direttori tecnici;
6) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella *A*.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia più rappresentative sul piano nazionale.

Della commissione fanno parte, altresì, un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione può essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 2.
Norme applicabili

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto legislativo.

L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con quello che espleta funzioni di polizia è fissata nella allegata tabella *B*.

Capo II

Art. 3.
Ruolo degli operatori tecnici

Il ruolo degli operatori tecnici è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

operatore tecnico;
operatore tecnico scelto.

Art. 4.
Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici

Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive che richiedono conoscenze elementari nel ramo tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

Art. 5.
Nomina ad operatore tecnico

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola d'obbligo.

I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 6.
Promozione ad operatore tecnico scelto

La promozione ad operatore tecnico scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli operatori tecnici che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui al precedente articolo.

Capo III

Art. 7.
Ruolo dei collaboratori tecnici

Il ruolo dei collaboratori tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
collaboratore tecnico;
collaboratore tecnico principale;
collaboratore tecnico capo.

Art. 8.

Mansioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici

Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori tecnici svolge le stesse mansioni del personale del ruolo degli operatori tecnici, la cui esecuzione richieda conoscenze tecniche più approfondite e particolare perizia.

Le suddette mansioni possono, altresì, comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

Il personale del ruolo dei collaboratori tecnici può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale.

Art. 9.
Nomina a collaboratore tecnico

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori tecnici vengono conferiti, secondo il turno di anzianità senza demerito, agli operatori tecnici scelti con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 10.
Promozione a collaboratore tecnico principale

La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di collaboratore tecnico che alla data dello scrutinio abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 11.
Promozione a collaboratore tecnico capo

La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue previo superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 12.
Corso di aggiornamento

L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno 10 anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico principale alla data d'inizio del corso.

Art. 13.
Decorrenza della promozione

La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso.

Capo IV

Art. 14.
Ruolo dei revisori tecnici

Il ruolo dei revisori tecnici si articola in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice revisore tecnico;
revisore tecnico;
revisore tecnico principale;
revisore tecnico capo.

Art. 15.
Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici

Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito di direttive di massima ricevute.

Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottórdinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora coi propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di impedimento o assenza.

Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale subordinato.

Art. 16.
Nomina a vice revisore tecnico

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno 4 anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso;

b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso.

Art. 17.
Concorso pubblico

Il 50% dei posti disponibili di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente è riservato al personale dei ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai pubblici concorsi. Per l'ammissione al concorso di detto personale, si prescinde dal limite di età.

La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalità previste dall'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere.

Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I candidati che coprono i posti disponibili in ciascuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, in relazione alle mansioni per le quali sono stati assunti. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, sono nominati vice revisori tecnici in prova ed ammessi a frequentare un corso di applicazione pratica della durata di sei mesi. Gli allievi dichiarati non idonei sono dimessi dal corso, ed ogni rapporto con l'Amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale viene restituito al ruolo di provenienza, nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso.

I vice revisori tecnici in prova giudicati idonei alle prove teorico-pratiche conclusive del corso di applicazione sono nominati vice revisori tecnici. I vice revisori tecnici in prova, dichiarati non idonei in seguito al corso di applicazione, sono ammessi a ripetere il corso per non più di una volta, ed al termine sono ammessi nuovamente alle prove finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso ed il rapporto d'impiego è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta al momento della partecipazione al concorso.

Le modalità dei corsi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 18.
Promozione alla qualifica di revisore tecnico

La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 19.
Promozione alla qualifica di revisore tecnico principale

La promozione alla qualifica di revisore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i revisori tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20.
Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo

La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i revisori tecnici principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2); ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.

Art. 21.
Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori

È in facoltà dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei revisori frequenti, anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.

Capo V

Art. 22.
Ruolo dei periti tecnici

Il ruolo dei periti tecnici è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice perito tecnico;
perito tecnico;
perito tecnico principale;
perito tecnico capo.

Art. 23.
Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici

È in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo professionale nell'ambito del ruolo dei periti tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.

La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili professionali.

Art. 24.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici

Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito.

L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati e attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.

Lo stesso personale può essere preposto alla direzione di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.

Ai periti tecnici principali e ai periti tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive generali e con piena responsabilità per l'attività svolta, e quella di collaborazione con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

In caso di assenza o impedimento, il personale di cui al precedente comma può sostituire il titolare nella direzione di uffici.

Il personale del ruolo dei periti tecnici può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

Art. 25.
Nomina a vice perito tecnico

L'assunzione dei vice periti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici e dei revisori tecnici che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo, possono partecipare al concorso, per non più di due volte, purchè in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, e fino al raggiungimento del quarantesimo anno di età, gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici che abbiano compiuto 5 anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso e, se i posti riservati non vengano coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Il concorso è articolato in due prove scritte ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dal precedente articolo.

Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabiliti dal bando di concorso.

La graduatoria del concorso è formata secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 17 del presente decreto legislativo.

Art. 26.
Corso di formazione

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati allievi vice periti tecnici e sono destinati a frequentare, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è indetto il concorso.

Gli allievi vice periti tecnici che abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità negli esami teorico-pratici di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova.

Gli allievi vice periti tecnici non idonei al termine del corso sono dimessi, ed il rapporto con l'amministrazione è risolto, salvo che non si tratti di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, che viene restituito al ruolo di provenienza nella qualifica posseduta all'atto della partecipazione al concorso.

Art. 27.
Progressione in carriera degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici

Le promozioni alle qualifiche del ruolo dei periti tecnici vengono conferite, nel limite dei posti disponibili alla data degli scrutini, nei contigenti di ciascun profilo professionale.

Agli scrutini sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 28.
Promozione a perito tecnico

La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 26.

Art. 29.
Promozione a perito tecnico principale

La promozione alla qualifica di perito tecnico principale si consegue mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, al quale è ammesso il personale con qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 30.
Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio

Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 31.
Promozione a perito tecnico capo

La promozione a perito tecnico capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i periti tecnici principali che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Capo VI

Art. 32.
Ruoli dei direttori tecnici

I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:

1) ruolo degli ingegneri;
2) ruolo dei fisici;
3) ruolo dei chimici-biologi;
4) ruolo dei selettori del centro psicotecnico;
5) ruolo dei medici legali.

Ciascuno dei ruoli suddetti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

direttore tecnico;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.

Art. 33.
Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici

Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

Il personale di cui al primo comma assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione col personale dirigente.

Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti.

Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento.

Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresì, compiti di istruzione del personale dipendente, in relazione alla professionalità posseduta.

Art. 34.
Nomina a direttore tecnico

L'assunzione dei direttori tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, nonchè del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.

Il concorso è articolato in due prove scritte ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione professionale indicati nello stesso bando di concorso.

Al concorso sono ammessi a partecipare per non più di due volte, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei periti, in possesso dei requisiti di cui al primo comma e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Le modalità di espletamento del concorso di cui al primo comma saranno fissate con decreto ministeriale.

Art. 35.
Corso per la nomina a direttore tecnico

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo sono nominati direttori tecnici in prova, e destinati a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di almeno sei mesi, presso un istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per le modalità del corso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 59 e 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I direttori tecnici in prova, che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati direttori tecnici, ed immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali.

Art. 36.
Promozione a direttore tecnico principale

La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori tecnici che abbiano compiuto due anni e sei mesi di servizio nella qualifica, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui al precedente articolo.

Art. 37.
Promozione a direttore tecnico capo

La promozione alla qualifica di direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori tecnici principali che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Capo VII

Art. 38.
Ruoli dei dirigenti tecnici

I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:

1) ruolo dei dirigenti ingegneri;
2) ruolo dei dirigenti fisici;

3) ruolo dei dirigenti chimici-biologi;
4) ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico;
5) ruolo dei dirigenti medico legali.

I ruoli dei dirigenti tecnici si articolano nelle seguenti qualifiche:

primo dirigente;
dirigente superiore.

La dotazione organica di ciascun ruolo è fissata dalla taballa *A*, con le funzioni a fianco di ciascuna qualifica specificate e con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 39.
Nomina a primo dirigente

La nomina alla qualifica di primo dirigente di ciascun ruolo si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esame finale, al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo dei direttori tecnici, in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, oppure con nove anni e sei mesi di complessivo servizio effettivo nel ruolo.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

Al concorso per titoli di servizio ed esami sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di «ottimo» di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto *c*) del successivo comma settimo, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore - punti 25;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio - punti 10;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale - punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali - punti 7;

e) speciali riconoscimenti - punti 2;

L'esame consiste in:

1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;

2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi.

Il punteggio per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia inferiore a trenta cinquantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il personale, che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.

Art. 40.
Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami previsti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli tecnici, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato, o tra i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e da quattro membri, di cui uno scelto tra i dirigenti generali in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del ruolo tecnico per il quale è indetto il concorso, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Ove non via sia un dirigente del ruolo tecnico per il quale è indetto il concorso, il numero dei docenti universitari di cui al comma precedente è elevato a tre.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 41.
Attribuzione della qualifica di dirigente superiore

La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24

aprile 1982, n. 335, ai primi dirigenti che abbiano compiuto, alla stessa data, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nello scrutinio per merito comparativo si dovrà anche tener conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vancanze.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42.
Qualifica di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria

Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori tecnici, dei collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici, ai collaboratori tecnici ed ai collaboratori tecnici principali, e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori, dei periti, dei direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate.

Art. 43.
Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

Art. 44.
Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 45.
Trattamento economico

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

TITOLO III

INQUADRAMENTO

Art. 46.
Inquadramento

Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'art. 1, può accedere, rispettivamente, a domanda e previo superamento di una prova pratica, ai corrispondenti ruoli dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 50% della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli stessi e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 47.
Modalità di inquadramento

L'inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto, a partire da quella più elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell'allegata tabella, seguendo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità riconosciuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

L'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici può essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.

Art. 48.
Inquadramento in un ruolo superiore

Il personale che ritenga di individuare le mansioni svolte, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, come proprie di un profilo del ruolo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 46, può chiedere di sostenere, in luogo della prova prevista dal citato articolo, la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

Il personale che ritenga di individuare le mansioni svolte, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e da almeno due anni, come proprie di un profilo di un ruolo superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'art. 46, può chiedere di sostenere, in luogo della prova prevista dal citato articolo, la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo. L'espletamento delle mansioni superiori deve risultare da atti formali dell'Amministrazione.

L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo personale dei candidati.

La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individuerà in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato. L'inquadramento viene disposto secondo i criteri previsti dal presente articolo e dall'art. 46.

Art. 49.
Accesso ai ruoli tecnici della Polizia di Stato del personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato

Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici di cui all'art. 1 del personale già inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti tecnici, dei revisori tecnici, dei collaboratori tecnici e degli operatori tecnici, sono attribuiti, nel limite del 50%, mediante concorso riservato al personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, che svolge attività tecniche proprie dei ruoli stessi.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento comporti un trattamento economico inferiore a quello goduto nell'amministrazione di provenienza, al personale trasferito viene mantenuto il trattamento più favorevole, convertendosi in scatti di anzianità, riassorbibili, la parte del precedente trattamento economico in eccedenza a quello previsto per la qualifica di inquadramento.

Art. 50.
Prove pratiche

Le prove pratiche sono preordinate all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di ciascuno dei ruoli tecnici, avuto riguardo al settore di impiego nel quale il personale interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono stabilite ai sensi del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli tecnici previsti dagli articoli 46 e 48, i posti disponibili in ciascuno dei ruoli stessi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 51.
Norma transitoria per il conferimento della qualifica di primo dirigente

I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, fino a diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale dei corrispondenti ruoli dei direttori tecnici provenienti dai ruoli di commissari della Polizia di Stato in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 39.

I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 52.
Utilizzazione temporanea del personale che espleta funzioni di polizia

Fino a quando le esigenze di servizio di carattere tecnico-scientifico non saranno soddisfatte con il persona-

le appartenente ai ruoli di cui all'art. 1, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è impiegato nelle suddette attività continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito.

Il Ministro dell'interno per cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione a quanto previsto dal primo comma, può disporre, a domanda e nel limite delle vacanze esistenti nelle varie qualifiche dei ruoli di cui all'art. 1, di concerto col Ministro del tesoro, il richiamo in servizio dei dipendenti già inquadrati nei ruoli ad esaurimento, del personale che espleta funzioni di polizia e che erano impiegati ai sensi del precedente comma nelle mansioni proprie dei ruoli tecnici stessi.

Il richiamo ha durata annuale e, in relazione alle esigenze di servizio, può essere prorogato fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Art. 53.
Congedi e aspettative

Fino a quando non interverrano gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 46 e 48 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative.

Art. 54.
Disposizione transitoria sul trattamento economico

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'art. 1 è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

Art. 55.
Disposizione finale

Il Ministro dell'interno, effettuati gli inquadramenti di cui agli articoli 46 e 48, ha la facoltà di bandire, fino a cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblici concorsi per la copertura annuale di almeno un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli istituiti dall'art. 1, fino a quello dei periti tecnici.

Art. 56.
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115, della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 23

TABELLA *A*

Ruolo degli operatori tecnici

Qualifica	Dotazione
Operatore tecnico Operatore tecnico scelto	n. 2.838 (*)

Ruolo dei collaboratori tecnici

Qualifica	Dotazione
Collaboratore tecnico Collaboratore tecnico principale	n. 2.838
Collaboratore tecnico capo	» 924

Ruolo dei revisori tecnici

Qualifica	Dotazione
Vice revisore tecnico Revisore tecnico Revisore tecnico principale	n. 1.728 (*)
Revisore tecnico capo	» 672

Ruolo dei periti tecnici

Qualifica	Dotazione
Vice perito tecnico	n. 179 (*)
Perito tecnico	» 143
Perito tecnico principale	» 107
Perito tecnico capo	» 71

Ruolo dei direttori tecnici

	Ingegneri	Fisici	Chimici biologi	Selettori centro psico-tecnico	Medici legali
Direttore tecnico Direttore tecnico principale	n. 100	n. 80	n. 14	n. 12	n. 14
Direttore tecnico capo	n. 50	n. 40	n. 9	n. 7	n. 8

(*) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

Dirigenti ingegneri

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	14	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	26	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti fisici

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	12	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	20	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti chimici-biologi

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti selettori centro psicotecnico

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

Dirigenti medici-legali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

TABELLA *B*

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE O TECNICHE

Qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche
Agente	Operatore tecnico
Agente scelto	Operatore tecnico scelto
Assistente	Collaboratore tecnico
Assistente principale	Collaboratore tecnico principale
Assistente capo	Collaboratore tecnico capo
Vice sovrintendente	Vice revisore tecnico
Sovrintendente	Revisore tecnico
Sovrintendente principale	Revisore tecnico principale
Sovrintendente capo	Revisore tecnico capo
Vice ispettore	Vice perito tecnico
Ispettore	Perito tecnico
Ispettore principale	Perito tecnico principale
Ispettore capo	Perito tecnico capo
Vice commissario	—
Commissario	Direttore tecnico
Commissario capo	Direttore tecnico principale
Vice questore aggiunto	Direttore tecnico capo
Primo dirigente	Primo dirigente tecnico
Dirigente superiore	Dirigente superiore tecnico
Dirigente generale	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 338.

Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.
Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:

1) ruolo dei direttivi medici;
2) ruolo dei dirigenti medici.

Il ruolo dei direttivi si articola nelle qualifiche di:

a) medico;
b) medico principale;
c) medico capo.

Il ruolo dei dirigenti si articola nelle qualifiche di:

a) primo dirigente medico;
b) dirigente superiore medico;
c) dirigente generale medico.

La dotazione organica del ruolo dei dirigenti medici è fissata nella allegata tabella *A*, con le funzioni a fianco di ciascuna qualifica specificate, le cui attribuzioni sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nella stessa tabella *A* è fissata la dotazione organica del ruolo dei direttivi medici.

I profili professionali degli appartenenti al ruolo dei direttivi medici sono determinati secondo la procedura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 2.
Norme applicabili

Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 3.
Attribuzioni

I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento della idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli della Polizia di Stato;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato ed all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative. A tal fine, nell'interesse del personale, il Ministro dell'interno potrà stipulare particolari convenzioni con le autorità sanitarie statali, regionali o locali;

c) in relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;

d) rilasciano certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

e) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 413 e successive modificazioni, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

f) partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;

g) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

h) fanno parte delle commissioni mediche provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

i) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 4.
Attribuzioni particolari dei dirigenti

Il dirigente generale medico svolge funzioni ispettive di carattere sanitario nell'ambito dell'ufficio di cui all'art. 5, lettera *B*, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I dirigenti superiori medici dirigono il servizio sanitario a livello centrale o coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attività di studio e di ricerca in materia sanitaria; svolgono, altresì, funzioni ispettive.

I primi dirigenti medici dirigono le divisioni del servizio sanitario centrale nonchè gli uffici periferici di pari livello e presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.

Art. 5.
Attribuzioni particolari dei direttivi

Il medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonchè ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico.

Il medico principale è preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonchè agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed è addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo.

Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui è addetto.

Art. 6.
Strutture sanitarie del Ministero dell'interno

Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui all'art. 31, n. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno può stipulare apposite convenzioni con la regione Lazio.

Art. 7.
Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria

Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico.

Art. 8.
Incarichi temporanei

I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri del proprio servizio.

I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.

Art. 9.
Nomina a medico della Polizia di Stato

La nomina a medico della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e della iscrizione all'albo professionale.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti a norma del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I vincitori del concorso sono nominati medici della Polizia di Stato in prova.

Art. 10
Corso di formazione

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo debbono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 11.
Dimissioni dal corso

Per quanto attiene alla dimissione dal corso di formazione per la nomina a medico della Polizia di Stato, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'art. 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 12.
Promozione a medico principale della Polizia di Stato

La promozione alla qualifica di medico principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico che abbia compiuto almeno due anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 10.

Art. 13.
Promozione a medico capo della Polizia di Stato

La promozione alla qualifica di medico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.

Art. 14.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami previsto dal successivo art. 16 per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o tra dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e da quattro membri, di cui uno scelto tra i dirigenti generali in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, uno scelto tra i dirigenti del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e due docenti universitari nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 15.
Nomina a primo dirigente medico

La nomina a primo dirigente medico si consegue mediante corso di formazione dirigenziale su materie di ordine specialistico e professionale, con esame finale, al quale è ammesso il personale con qualifica di medico capo oppure con almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo.

Art. 16.
Ammissione al corso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili, alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

Al concorso interno per titoli di servizio ed esami, è ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al precedente articolo che nell'ultimo quinquennio abbia riportato la qualifica di «ottimo».

Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo comma ed allegano la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Il direttore della direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore. Punti 25;

b) qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale e come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alle sedi di servizio. Punti 10;

c) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi di specializzazione che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei medici della Polizia di Stato. Punti 7;

d) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale. Punti 6;

e) speciali riconoscimenti. Punti 2.

L'esame consiste in:

1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;

2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

Le materie d'esame e la composizione della commissione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi. Il punteggio per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito del concorso è considerato favorevole quando la valutazione non sia inferiore a 30 cinquantesimi.

La valutazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Il personale che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.

Art. 17.

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore medico

La qualifica di dirigente superiore medico, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai primi dirigenti medici che abbiano compiuto, alla stessa data, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nello scrutinio per merito comparativo si dovrà anche tener conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che abbiano maggiore attinenza con i compiti d'istituto dei medici della Polizia di Stato.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 18.

Nomina a dirigente generale medico

Il dirigente generale medico è nominato tra i dirigenti superiori medici del ruolo professionale di cui all'art. 1 o tra i dirigenti superiori medico-legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 19.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale di cui al presente decreto in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è compilato:

a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione centrale o ufficio centrale, su proposta del direttore del servizio sanitario a livello centrale; il rapporto viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il medico capo e il medico principale, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il medico della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale presta servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della Polizia.

Art. 20.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli uffici sanitari periferici.

Il rapporto informativo del personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso gli uffici e reparti periferici, è compilato:

a) per il primo dirigente medico, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende o dal direttore del servizio medico a livello centrale nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente, sentito il capo dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della direzione centrale del personale lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.

Art. 21.

Ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato:

1) ruolo ad esaurimento dei direttivi medici;

2) ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici.

Il ruolo ad esaurimento dei direttivi medici si articola nelle qualifiche di:

a) medico;

b) medico principale;

c) medico capo.

Il ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici si articola nelle qualifiche di:

a) primo dirigente medico;

b) dirigente superiore medico;

c) dirigente generale medico.

Art. 22.

Stato giuridico del personale dei ruoli ad esaurimento

Il personale inquadrato a norma degli articoli dal 26 al 30 nei ruoli ad esaurimento assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche

corrispondenti dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato istituiti con l'art. 1.

Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere la denominazione di cui al precedente ordinamento.

Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto negli articoli seguenti, le norme sullo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui all'art. 1.

Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella particolare posizione di stato di «richiamato in servizio temporaneo» viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo il tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione.

Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella del richiamo.

Art. 23.

Progressioni di carriera nel ruolo ad esaurimento

Al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, continua ad applicarsi, per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa per gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti agli appartenenti alle altre forze di polizia, che rivestono i gradi corrispondenti alle qualifiche dei ruoli professionali dei sanitari.

Art. 24.

Promozione a dirigente generale medico del ruolo ad esaurimento

I dirigenti superiori medici del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 21 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica di dirigente generale medico con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso.

Art. 25.

Criteri per l'inquadramento

Ai fini dell'inquadramento degli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli ad esaurimento dei medici della Polizia di Stato, con esclusione del personale che si trovi nella posizione di «richiamato in servizio temporaneo», si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sull'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

Art. 26.

Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici

I maggiori generali e i colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e quelli che alla stessa data si trovino nella posizione di «richiamato in servizio temporaneo» sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento dei dirigenti medici della Polizia di Stato:

nella qualifica di dirigente superiore medico, i maggiori generali medici;

nella qualifica di primo dirigente medico, i colonnelli medici.

L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado.

Art. 27.

Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei tenenti colonnelli medici «richiamati in servizio temporaneo»

I tenenti colonnelli medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si trovino nella posizione di «richiamato in servizio temporaneo» sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di medico capo del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici, conservando l'anzianità di grado.

Art. 28.

Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici

Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici:

nella qualifica di medico capo, il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei mesi;

nella qualifica di medico principale, il personale che alla stessa data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a due anni e sei mesi;

nella qualifica di medico, il restante personale.

Art. 29.

Inquadramento nei ruoli professionali dei medici della Polizia di Stato

Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21, escluso quello che si trovi nella posizione di

«richiamato in servizio temporaneo», può chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di passare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli istituiti con l'art. 1, o del ruolo dei medici legali istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, secondo i criteri e le corrispondente indicati nei precedenti articoli 26 e 28.

Art. 30.
Ruolo ad esaurimento
ex art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312

Agli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

Art. 31.
Norme transitorie
per la promozione a primo dirigente medico

Fino a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i posti eventualmente disponibili nella qualifica di primo dirigente medico sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583.

I promossi devono frequentare un corso di aggiornamento professionale.

Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 32.
Trattamento economico

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l'art. 1 è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.

Art. 33.
Congedi, aspettative e limiti di età

Fino a quando non interverranno gli accordi di cui al primo e secondo comma dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i congedi e le aspettative per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ai sensi del presente decreto legislativo si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernenti i congedi e le aspettative, nonchè quelle del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relative ai limiti di età.

Art. 34.
Disposizione transitoria sul trattamento economico

Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con il presente decreto legislativo è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.

Art. 35.
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 20

TABELLA *A*

Ruoli dei direttivi medici:

Medico	n. 167
Medico principale	
Medico capo	n. 83

Segue TABELLA *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Ispettore generale capo
D	Dirigente superiore medico	3	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, dirigente di servizio sanitario
E	Primo dirigente medico	25	Direttore di divisione, vice consigliere ministeriale, dirigente di servizio sanitario periferico

TABELLA *B*

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E QUELLE DEL PERSONALE DEI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

Qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia	Qualifiche del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
Dirigente generale	Dirigente generale medico
Dirigente superiore	Dirigente superiore medico
Primo dirigente	Primo dirigente medico
Vice questore aggiunto	Medico capo
Commissario capo	Medico principale
Commissario	Medico
Vice commissario	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339.

Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione delle modalità per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta lo ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

Art. 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, semprechè la infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

Art. 4.

Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Art. 5.

Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonchè la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

Art. 6.

Il trasferimento d'ufficio del personale di cui all'art. 2 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonchè la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *C*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato.

La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall'art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all'art. 2 e dell'esito della prova teorica o pratica le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.

Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro compentente.

L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

Art. 9.

Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

Art. 11.

Per la progressione di carrièra del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.

Art. 12.

Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro dell'interno o del Ministro interessato.

Art. 13.

Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni dello Stato, non puo essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Art. 14.
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. **340**.

Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale e all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visti i pareri espressi, ai sensi del citato art. 40, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale nelle riunioni tenutesi presso il Ministero dell'interno il 4 e il 10 marzo 1982;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI

Art. 1.
Ordinamento

L'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno è modificata secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 2.
Organizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione civile dell'interno

La Direzione generale degli affari generali e del personale assume la denominazione di Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale. Nell'ambito di essa è istituita la direzione centrale per la documentazione con il compito di promuovere, raccogliere ed elaborare le informazioni per la sistematica ed aggiornata rappresentazione della realtà civile e socio-economica del Paese.

Il servizio elettorale della Direzione generale dell'amministrazione civile assume la denominazione di Direzione centrale per i servizi elettorali.

In relazione alle esigenze funzionali connesse all'attività di supporto dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, alla determinazione numerica del personale addetto al gabinetto, nel cui ambito vengono svolti i servizi di segreteria speciale di sicurezza e di cifra.

I funzionari preposti alle direzioni centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali.

Art. 3.
Organizzazione interna degli uffici centrali

Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali, con riferimento all'articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'organizzazione sarà determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, nonchè dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale.

Art. 4.
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, provvede, sotto la sovrintendenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla formazione e all'aggiornamento professionale permanente del personale dell'Amministrazione civile, nonchè del personale appartenente ad altri ruoli del Ministero.

Al funzionamento della Scuola provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Art. 5.

Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile.

Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Art. 6.
Strutture e mezzi per il funzionamento degli uffici

Fino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè quelle sulla contabilità generale dello Stato, ed ogni altra norma di contabilità applicabile nei confronti del Corpo stesso.

Capo II

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 7.
Prefetture

Le prefetture sono organizzate, in linea di massima, in tre settori di livello dirigenziale in un ufficio di gabinetto del prefetto.

Al primo settore competono gli affari relativi a: enti locali; segretari comunali; servizio elettorale; documentazione generale; quelle altre attività necessarie per consentire al prefetto di curare, nell'esercizio della sua funzione generale di rappresentante del Governo, la più efficace intesa tra gli uffici statali della provincia e tra questi e gli enti locali, anche in funzione dei programmi di sviluppo socio-economico nell'ambito provinciale.

Il secondo settore tratta gli affari relativi a: protezione civile; culti; polizia amministrativa; depenalizzazione; patenti; ogni altra competenza, attribuita al prefetto dalle disposizioni in vigore, non compresa tra quelle indicate al comma precedente.

Nell'ambito del terzo settore sono trattati gli affari concernenti la finanza comunale e provinciale e quelli relativi alle gestioni finanziarie, contabili e patrimoniali riguardanti gli uffici periferici del Ministero dell'interno aventi sede nella provincia.

Il Ministro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, all'unificazione di più settori in relazione alle esigenze funzionali di singole prefetture.

Un vice prefetto con funzioni vicarie coadiuva il prefetto nel coordinamento dei settori della prefettura e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.

All'ufficio di gabinetto competono: gli affari relativi all'esercizio delle funzioni di amministrazione generale spettanti al prefetto quale rappresentante del Governo nella provincia e quelli inerenti alla sua funzione di autorità provinciale di pubblica sicurezza e le altre attribuzioni già ad esso spettanti, non assegnate ai settori previsti dai commi precedenti.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al secondo comma dell'art. 3 il prefetto stabilisce l'organizzazione interna di ciascun settore e dell'ufficio di gabinetto.

Art. 8.
Riscontro amministrativo

Alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione è assegnato un dirigente superiore di ragioneria con l'incarico di provvedere, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, al riscontro amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni sulle spese effettuate dagli uffici periferici del Ministero aventi sede nella regione. Per la Valle d'Aosta provvede il dirigente assegnato alla prefettura di Torino.

Al dirigente di cui al comma precedente possono essere affidati incarichi ispettivi sui servizi di ragioneria delle prefetture aventi sede nella regione.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.
Ordinamento

Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno è disciplinato dalle disposizioni vigenti per la generalità degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.
Qualifiche di inquadramento del personale

Le carriere ed i ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno previsti dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti all'Amministrazione civile dell'interno il medesimo personale è ordinato nelle qualifiche indicate nelle allegate tabelle I e II.

Per il personale di cui alla tabella II i profili professionali, in attesa della attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono transitoriamente definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, da quattro dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, da due dirigenti della funzione pubblica e due del Ministero del tesoro.

Nelle tabelle di cui al primo comma sono altresì indicati, per ciascuna qualifica, i posti di organico e le funzioni o i compiti relativi.

Salvo i casi di accesso mediante pubblico concorso e di inquadramento previsti nel presente decreto, nonchè le ipotesi di cui agli articoli 42 e 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, comprese quelle dirigenziali con esclusione dei prefetti per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni, non è consentita alcuna immissione dall'esterno, nè alcun trasferimento o passaggio da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, di altre amministrazioni.

Art. 11.
Esclusione della mobilità esterna

Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno è assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e può essere assegnato su richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 nonchè al disposto della legge 27 ottobre 1977, n. 801. Ai predetti uffici del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, non può essere assegnato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, salvo i casi di comando e di collocamento fuori ruolo.

Per il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno si applicano le vigenti disposizioni.

Art. 12.
Concorsi di assunzione del personale

I concorsi di assunzione del personale dell'Amministrazione civile sono banditi con decreto del Ministro dell'interno.

Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

Capo II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE
INDICATO NELLA TABELLA I

Art. 13
Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria

L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea.

Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di professionalità e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per ciascuna delle due qualifiche.

Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica funzionale settima.

Art. 14.
Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi sono nominati vice consiglieri di prefettura e vice consiglieri di ragioneria in prova.

Il periodo di prova ha la durata di nove mesi ed è distinto in due fasi.

Per i primi tre mesi i vincitori dei concorsi sono assegnati alle prefetture, presso le quali sono applicati ai diversi settori e sono altresì guidati alla diretta conoscenza dei servizi degli altri uffici periferici del Ministero dell'interno, sotto la direzione del vice prefetto vicario, che all'uopo redige apposita relazione finale.

Successivamente i funzionari frequentano il corso di formazione professionale, della durata di sei mesi, di cui all'articolo seguente, al termine del quale sono assegnati agli uffici centrali e periferici di destinazione.

Compiuto il periodo di prova, i funzionari conseguono la nomina in ruolo con effetto dalla data di accesso alla qualifica, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione fondato sulla relazione del vice prefetto vicario per il periodo di applicazione e tenuto conto dell'esito favorevole del corso frequentato.

Qualora il funzionario sia stato giudicato non favorevolmente, il consiglio di amministrazione dispone che il periodo di applicazione sia ripetuto per altri tre mesi al termine dei quali, ove il giudizio del consiglio di amministrazione sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In ogni caso il rapporto d'impiego è risolto qualora il funzionario abbia frequentato il corso di formazione professionale con «insufficiente profitto».

Il giudizio del consiglio di amministrazione deve essere espresso entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova; in mancanza, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Non è ammesso in alcun caso l'esonero dal periodo di prova.

Art. 15.

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale, cui attende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno è ad indirizzo teorico-pratico ed è finalizzato alla integrazione della preparazione culturale di base posseduta dai vincitori del concorso mediante la trattazione di temi attinenti alle discipline più direttamente connesse alle attività istituzionali del Ministero dell'interno e dei suoi uffici periferici e alla relativa legislazione speciale amministrativa. L'insegnamento è integrato dal lavoro di ricerca e sperimentazione, anche di gruppo.

Durante il corso particolare cura è riservata al comportamento degli allievi, allo scopo di valutarne le doti di discrezione e riservatezza, nonchè il possesso delle necessarie attitudini ai rapporti sociali e alle pubbliche relazioni.

Al termine del corso, gli allievi sostengono gli esami finali, costituiti da una prova pratica e da un colloquio.

Le prove di esame formano oggetto di una valutazione complessiva, che tiene anche conto del comportamento osservato dall'allievo durante il corso e delle attitudini dimostrate all'esercizio delle specifiche funzioni. La valutazione complessiva è formulata classificando gli allievi a seconda che abbiano frequentato il corso «con segnalato profitto», «con profitto», ovvero «con insufficiente profitto».

Le norme di esecuzione occorrenti sono stabilite con apposito regolamento ministeriale da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Progressione di qualifica

Il passaggio alle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice consiglieri che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il passaggio alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria.

Il passaggio alle qualifiche di vice prefetto ispettore aggiunto e di direttore aggiunto di divisione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria.

Art. 17.

Trattamento economico

Ai vice consiglieri ed ai consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera *e)*, settimo comma, dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera *f)* del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta.

Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera *g)* del settimo comma dell'art. 43 della legge citata.

Art. 18.

Conferimento delle qualifiche dirigenziali

Per il conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria, nonchè di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria si osservano le disposizioni previste per il conferimento delle corrispondenti qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di dirigente superiore della Polizia di Stato.

Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione in applicazione del comma precedente ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 55;

b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale: punti 15;

c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

d) lavori originali concernenti i compiti d'istituto: punti 10;

e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato con particolare riguardo al profitto tratto dal corso di formazione professionale di cui all'art. 15: punti 8.

Le norme relative alle modalità di espletamento dei concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici e a quanto altro occorra per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento ministeriale di cui all'art. 13.

Art. 19.

Rapporti informativi e giudizi complessivi

Il rapporto informativo per il personale contemplato nel presente capo fino alla qualifica di vice prefetto ispettore e primo dirigente di ragioneria è redatto in forma di dettagliata relazione illustrativa in base ai seguenti elementi: qualità intellettuali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio e negli ambienti frequentati per ragioni di ufficio; capacità di organizzare, coordinare e dirigere il lavoro degli uffici dipendenti; assiduità e impegno nell'osservanza dei doveri d'ufficio e nell'esercizio della vigilanza sulla osservanza degli stessi doveri da parte del personale

dipendente; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

La relazione è accompagnata dalle osservazioni del prefetto o del direttore generale competente.

Il giudizio complessivo di «ottimo», «buono» o «mediocre», è attribuito dal consiglio di amministrazione.

Per i vice prefetti ed i dirigenti superiori di ragioneria vanno segnalati, con rapporto annuale dei competenti superiori gerarchici, gli elementi degni di particolare rilievo sotto il profilo del merito o del demerito.

Capo III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE PREVISTO DALLA TABELLA II

Art. 20.
Concorsi pubblici di accesso

I concorsi pubblici di assunzione del personale possono essere banditi anche per una o più regioni ovvero per più province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

quaranta per cento dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta qualifica;

trenta per cento dalla quarta, quinta, sesta e settima alla qualifica immediatamente superiore.

Di tali riserve possono fruire i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art 13.

Art. 21.
Ammissione ai corsi di formazione professionale di accesso a qualifiche superiori

L'ammissione ai corsi di formazione professionale previsti nella tabella II di cui all'art. 10 per l'accesso a qualifiche superiori ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per esami.

Al concorso interno possono partecipare gli impiegati che abbiano maturato nelle qualifiche di corrispondente professionalità indicate nella predetta tabella cinque anni di effettivo servizio se muniti del prescritto titolo di studio, ovvero otto anni di effettivo servizio a prescindere da tale requisito.

Le prove di esame del concorso consistono in una prova pratica a carattere tecnico professionale ed in un colloquio. Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori, a ciascuna prova è attribuito un punteggio massimo di punti 30 e la stessa non s'intende superata se il candidato abbia riportato una valutazione inferiore a 18 trentesimi.

Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13.

Art. 22.
Corsi di formazione professionale

I corsi di formazione indicati nella tabella II di cui all'art. 10 sono svolti a cura della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, che può avvalersi, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di istituti o enti specializzati, e hanno per oggetto l'insegnamento tecnico-professionale per la specializzazione occorrente per l'accesso alle qualifiche superiori.

Le norme occorrenti per la disciplina dei corsi e per la determinazione dei programmi completi d'insegnamento e delle prove degli esami finali sono stabilite nel regolamento di cui al precedente art. 15.

Art. 23.
Concorsi interni di accesso alla qualifica funzionale quarta

Le disposizioni contenute nel precedente art. 21 si applicano per l'espletamento dei concorsi interni per esami di accesso alla qualifica funzionale quarta indicati nella tabella II di cui all'art. 10.

Art. 24.
Orario di lavoro dei cuochi e degli addetti ai servizi di ristoro

L'orario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche di cuoco, cuciniere e addetto ai servizi di ristoro e mensa è distribuito nell'arco della giornata secondo le esigenze del servizio cui il personale medesimo è applicato.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI

Art. 25
Determinazione del quadro dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Costituiscono servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, quelli relativi:

al coordinamento e alla direzione unitaria delle forze di polizia;

alla polizia criminale;

alla polizia di prevenzione;

alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

all'organizzazione tecnico-logistica delle forze di polizia;

alla trasmissione e comunicazione di notizie o informazioni interessanti la sicurezza dello Stato,

nonchè gli altri servizi anche di supporto svolti da uffici di collaborazione diretta dell'autorità nazionale e delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, sono individuati gli uffici che in concreto espletano i suddetti servizi.

Art. 26.
Misure di garanzia della continuità dei servizi essenziali in occasione di manifestazioni sindacali

Il personale addetto ad uffici che svolgono servizi essenziali è tenuto, in occasione di manifestazioni sindacali che comunque comportino astensione dal lavoro, a prestare servizio a rotazione secondo turni giornalieri predisposti, per aliquote stabilite sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, dai dirigenti degli uffici medesimi.

Art. 27.
Sanzioni

La trasgressione dell'obbligo di cui all'articolo precedente riveste, in ogni caso, carattere di particolare gravità e comporta, pertanto, l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'art. 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.
Unificazione dei ruoli

Il personale appartenente ai ruoli della soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali ed il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è inquadrato, con effetto dal giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione civile dell'interno, ove occorra anche in soprannumero.

I primi dirigenti ed i dirigenti superiori della soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali sono inquadrati tutti in soprannumero, non riassorbibile, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si osserva l'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto dei compiti effettivamente disimpegnati dagli interessati nel corso dell'ultimo quinquennio, quali risultano dai rapporti informativi annuali e da ogni altro atto o documento del fascicolo personale avente data certa anteriore a quella d'entrata in vigore del presente decreto, procede alla individuazione dei funzionari della carriera direttiva della soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali da inquadrare, in base agli specifici requisiti di professionalità posseduti, nelle qualifiche non dirigenziali di cui al quadro *B* della tabella I.

Art. 29.
Conferimento delle qualifiche dirigenziali al personale proveniente dalla soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale proveniente dalla soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali le qualifiche di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria e quella di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria sono conferite, in soprannumero non riassorbibile, nella proporzione, da stabilire di volta in volta, risultante dal rapporto tra il numero dei posti da conferire nelle singole qualifiche e quello del personale già appartenente all'Amministrazione civile dell'interno avente titolo al conferimento. La frazione di posto eventualmente risultante da tale computo è comunque arrotondata all'unità.

Art. 30.
Inquadramento del personale nelle qualifiche

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla stessa data, ad esclusione del personale di cui all'art. 16, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche con relativa progressione al maturare dell'anzianità prescritta, secondo quanto previsto nelle allegate tabelle III e IV e nel successivo art. 31.

L'inquadramento decorre dalla data indicata nelle medesime tabelle e con corresponsione dei relativi emolumenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salva l'attribuzione del trattamento economico in godimento, se più favorevole.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conserva, fino al passaggio alle qualifiche dirigenziali, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per la generalità degli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica.

Le disposizioni del precedente comma si applicano, in quanto compatibili, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento della soppressa carriera speciale di ragioneria.

Il personale con qualifiche di meccanografo, stenografo e stenodattilografo nonchè di commesso o di aiuto legatore libri è inquadrato, rispettivamente nelle qualifiche

funzionali quinta e terza di cui alla tabella IV, al compimento di otto anni di effettivo servizio, conservando transitoriamente il trattamento economico in godimento.

Il personale di cui all'art. 16, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle sottoelencate qualifiche:

a) nella qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto ed equiparata il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi nella carriera ovvero quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione;

b) nella qualifica di direttore di sezione ed equiparata, il personale che alla predetta data rivesta già la qualifica di direttore di sezione ovvero abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi nella carriera;

c) nella qualifica di consigliere, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi.

Il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera *c)* conserva, ai fini predetti, l'anzianità maturata nella qualifica.

Il personale inquadrato ai sensi della lettera *c)* è scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva.

Resta salva, per tutto il personale contemplato nel presente articolo, l'applicazione, se più favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 31.

Criteri di inquadramento nelle qualifiche

L'inquadramento nelle qualifiche previste dalla tabella IV è effettuato tenendo conto delle qualifiche rivestite nelle soppresse carriere e ruoli operai e delle mansioni effettivamente svolte.

Gli impiegati che abbiano effettivamente svolto, nell'ambito della soppressa carriera di provenienza, per almeno gli ultimi cinque anni, le mansioni di una qualifica diversa da quella rivestita possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche di corrispondente professionalità della medesima qualifica funzionale.

L'inquadramento nelle qualifiche immediatamente superiori previste dalla tabella IV ha luogo nei soli casi in cui i relativi compiti costituiscono proiezione anche solo in parte delle mansioni connesse alle qualifiche rivestite nelle soppresse carriere e ruoli di appartenenza.

Nei casi in cui non sussista la corrispondenza di professionalità tra le qualifiche rivestite e quelle di inquadramento, il personale viene inquadrato dopo aver frequentato, con esito favorevole, appositi corsi di riqualificazione professionale da determinarsi con decreto del Ministro. Qualora tale personale non superi i corsi o non intenda parteciparvi, conserva ad esaurimento la qualifica rivestita e le mansioni svolte conseguendo comunque il trattamento economico della qualifica funzionale immediatamente superiore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

Conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria

I posti nelle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei 18 mesi successivi sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ovvero nove anni e sei mesi di complessivo servizio nella soppressa carriera direttiva.

Il conferimento delle qualifiche di cui al comma precedente decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data dello scrutinio.

Art. 33.

Nomina in ruolo e inquadramento nella seconda qualifica funzionale del personale utilizzato presso le comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il personale indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, utilizzato presso le comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato con decreto del Ministro, secondo l'ordine di assunzione presso dette comunità, nelle qualifiche di addetto ai servizi di ristoro e mensa, di addetto ai servizi di pulizia e di manovale.

Con le stesse modalità e nelle stesse qualifiche viene inquadrato, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il personale che, assunto successivamente al 30 aprile 1979, risulti comunque utilizzato a tempo pieno e in modo continuativo presso dette comunità alla data del 30 settembre 1981, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuati tenendo conto della natura delle mansioni effettivamente svolte dal personale interessato. Ove le mansioni svolte risultino identificabili in più di una qualifica tra quelle ricomprese nella seconda qualifica funzionale, si applica il criterio della prevalenza della attività svolta. Qualora dette mansioni non risultino identificabili in alcuna di dette qualifiche, il personale è inquadrato nella qualifica di manovale.

Art. 34.

Inquadramento dei traduttori interpreti in servizio presso il commissariato del Governo in Bolzano

Il personale assunto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, per svolgere le mansioni di traduttore-interprete alle dipendenze del commissariato del Governo in Bolzano ed utilizzato in uffici periferici del Ministero dell'interno, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data predetta e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica di traduttore-interprete, purchè sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

L'inquadramento decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35.

Passaggio alle qualifiche di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di unità organica amministrativa e di responsabile di unità organica di ragioneria può accedere, anche in soprannumero, al compimento di cinque anni di anzianità in dette qualifiche, a quelle di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi.

Il passaggio indicato nel precedente comma decorre a tutti gli effetti dal compimento dell'anzianità di cui al medesimo comma. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica acquisita, compete lo stipendio corrispondente alla classe o con gli scatti di tale qualifica, il cui importo sia pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 36.

Passaggio alle qualifiche di programmatore di archivio e di addetto alle relazioni

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio - operatore cifra e di responsabile di ufficio copia - operatore cifra o di stenodattilografo può accedere, anche in soprannumero, al compimento di cinque anni di anzianità in dette qualifiche, rispettivamente, a quelle di programmatore di archivio automatizzato e di addetto alle relazioni previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi.

Il passaggio indicato nel precedente comma decorre a tutti gli effetti dal compimento dell'anzianità di cui al medesimo comma. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica acquisita, compete lo stipendio corrispondente alla classe o con gli scatti di tale qualifica, il cui importo sia pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 37.

Inquadramento degli idonei negli esami di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33

Il personale assunto dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, avente titolo all'inquadramento nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile, nonchè i dipendenti della stessa Amministrazione che abbiano superato gli esami di idoneità indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1980, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle qualifiche funzionali sesta, quarta e terza i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali sono stati dichiarati idonei, con imputazione al 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

Non è consentita alcuna altra immissione nelle qualifiche dell'Amministrazione civile di personale comunque assunto in applicazione delle disposizioni citate nel comma precedente.

Art. 38.

Inquadramento degli idonei nei concorsi interni per passaggio di carriera

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esami banditi nel corso dell'ultimo triennio per la nomina a segretario principale, coadiutore principale, coadiutore dattilografo e coadiutore meccanografo, di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono inquadrati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, a partite da quella più remota, rispettivamente, nelle qualifiche di segretario amministrativo, di archivista e di dattilografo.

Art. 39.

Assunzione del personale idoneo nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile

Nella prima applicazione del presente decreto i candidati idonei nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile, banditi nel corso dell'ultimo triennio, sono assunti ed inquadrati nelle qualifiche i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali hanno concorso, nei limiti dei posti disponibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 103 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 40.
Concorsi riservati per la copertura di posti disponibili dopo gli inquadramenti

Nella prima applicazione del presente decreto e dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli, un sesto dei posti disponibili nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria e nelle altre qualifiche alle quali si accede con pubblico concorso è riservato, mediante concorso interno per esami, ai dipendenti dell'Amministrazione civile in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio di ruolo nella soppressa carriera di appartenenza ovvero sei anni se in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica per la quale concorrono.

Ai concorsi di cui al comma precedente per la copertura dei posti: di consigliere di prefettura, di consigliere di ragioneria e delle qualifiche funzionali ottava e settima, può partecipare il personale appartenente alla soppressa carriera di concetto; della qualifica funzionale sesta il personale appartenente alla soppressa carriera esecutiva; della qualifica funzionale quarta il personale appartenente alla soppressa carriera ausiliaria e gli operai.

Per gli impiegati e per gli operai che non siano provvisti del titolo di studio prescritto, l'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto del comportamento, della qualità del servizio prestato, del rendimento e dell'attitudine ad esercitare i compiti e le mansioni della qualifica per la quale si concorre, quali risultano dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni rispettivamente previste nel presente decreto per l'espletamento di ciascun concorso pubblico.

Art. 41.
Corsi di formazione professionale

I funzionari della soppressa carriera direttiva amministrativa assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e successivamente all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, frequentano il corso di formazione professionale di cui al precedente art. 15 che è tenuto consecutivamente il numero di volte occorrente per consentirne la frequenza a gruppi di non oltre cinquanta funzionari per ciascun corso, secondo un piano da approvare con decreto del Ministro.

Art. 42.
Disposizioni particolari relative agli inquadramenti ed ai passaggi nelle qualifiche superiori in soprannumero

In relazione ai soprannumeri derivanti in ciascuna qualifica dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e reso indisponibile un uguale numero di posti nella dotazione organica della qualifica di provenienza.

Il personale in soprannumero continua a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti per le qualifiche di provenienza fino a che dura la posizione in soprannumero.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.
Dotazione organica delle qualifiche

Dopo la prima applicazione del presente decreto, ferma restando la dotazione organica cumulativa di ciascuna qualifica funzionale, le relative dotazioni interne possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ai fabbisogni funzionali della Amministrazione.

Art. 44.
Disposizioni concernenti il passaggio ad altre amministrazioni

Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può chiedere, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla predetta data, il passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, conservando la qualifica e l'anzianità di servizio possedute.

L'assegnazione alle singole amministrazioni è disposta, ove occorra gradualmente tenuto conto delle esigenze di servizio del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 45.
Inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza

Il personale appartenente ai soppressi ruoli civili della pubblica sicurezza e ai disciolti Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, che, all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, espletava attività amministrativa, contabile e patrimoniale, può chiedere, con domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il passaggio nelle qualifiche non dirigenziali previste dal medesimo decreto secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.

L'inquadramento nelle qualifiche di corrispondente professionalità è disposto, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspira. A tale personale è attribuito il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

L'inquadramento è disposto, anche in soprannumero, nel limite del 50% dei posti di organico.

Art. 46.
Copertura dei nuovi posti delle dotazioni organiche

Alla copertura dei posti portati complessivamente in aumento nelle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile si provvede gradualmente in relazione ai fabbisogni funzionali del Ministero nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47.
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 2

TABELLA I

QUADRO *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di organico	Funzioni (**)
B	Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto di 1ª classe.	1 48 49	Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza capo della Polizia, titolare di prefettura nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre sedi di particolare rilevanza, ispettore generale di amministrazione.
C	Prefetto	88 (*)	Titolare di prefettura, vice capo della Polizia, vice capo di gabinetto, direttore centrale, capo dell'ispettorato centrale per i servizi archivistici, responsabile degli affari parlamentari presso l'ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali, ispettore generale di amministrazione, consigliere ministeriale, direttore della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, direttore dell'Istituto superiore di polizia, direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, sovraintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.
D	Vice prefetto	188	Vicario del titolare di prefettura, dirigente di servizio e di ufficio nell'ambito del Ministero, dirigente dell'ufficio distaccato di prefettura, dirigente del primo settore nelle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle sedi di particolare rilevanza, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto.
E	Vice prefetto ispettore	198	Direttore di divisione nell'ambito del Ministero, dirigente di settore nelle prefetture, dirigente del settore unico degli uffici distaccati di prefettura, vice consigliere ministeriale, ispettore.
			Attribuzioni
	Vice prefetto ispettore aggiunto	500	Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa e socio-economica, coordina più sezioni o altre ripartizioni di corrispondente livello ed è preposto a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì i gruppi di lavoro interdisciplinari eventualmente esistenti nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale cui è assegnato, coadiuva e sostituisce in via temporanea il vice prefetto ispettore, rappresenta l'Amministrazione nei giudizi di opposizione alle ordinanze prefettizie per infrazioni amministrative o depenalizzate.
	Direttore di sezione		Dirige, con connessa responsabilità, una sezione o altra ripartizione di corrispondente livello nell'ambito degli uffici centrali del Ministero e nelle prefetture.
	Consigliere di prefettura	520	Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione.
	Vice consigliere di prefettura		Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio cui è assegnato.

(*) Ivi compresi i posti portati in aumento in applicazione dell'art. 97 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
(**) Le funzioni di direttore centrale per i servizi elettorali sono conferite per incarico ad un ispettore generale di amministrazione.

QUADRO *B*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di organico	Funzioni
C	Dirigente generale	2	Ispettore generale capo.
D	Dirigente superiore di ragioneria	44	Dirigente di servizi di ragioneria nell'ambito del Ministero, responsabile del riscontro amministrativo, ispettore ministeriale, consigliere ministeriale aggiunto.
E	Primo dirigente di ragioneria	135	Direttore di divisione di ragioneria nell'ambito del Ministero, dirigente di ufficio autonomo periferico dipendente direttamente dal Ministero, dirigente del terzo settore nelle prefetture, dirigente di ufficio amministrativo-contabile presso le questure di livello *A*, secondo quanto previsto dall'ordinamento delle questure stesse, ispettore capo, vice consigliere ministeriale.

	Qualifica	Posti di organico	Attribuzioni
	Direttore aggiunto di divisione di ragioneria	376	Effettua studi e ricerche di natura finanziaria e amministrativo-contabile, coordina più sezioni di ragioneria o altre ripartizioni di corrispondente livello amministrativo-contabile ed è preposto a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì i gruppi di lavoro nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, coordina e sostituisce in via temporanea il primo dirigente di ragioneria.
	Direttore di sezione di ragioneria		Dirige, con connessa responsabilità, una sezione di ragioneria o altra ripartizione di corripondente livello.
—	Consigliere di ragioneria	376	Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione.
—	Vice consigliere di ragioneria		Effettua studi e ricerche attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio al quale è assegnato.

TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
VIII	271	Esperto in problemi sociali	110	Effettua studi o ricerche sui problemi del lavoro approfondendo l analisi delle dinamiche contrattuali. Collabora con il dirigente responsabile del settore nell'attività inerente alla contrattazione ed alla risoluzione di vertenze sindacali.	Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in economia politica o in economia aziendale.	Concorso pubblico per esami (due prove scritte e una orale) e superamento di apposito corso di formazione professionale.
		Esperto in documentazione	140	Effettua studi e ricerche sull andamento dei fenomeni politici, economici e sociali avvalendosi delle tecniche e metodologie di rilevazione e di elaborazione per analisi socio-economiche	Diploma di laurea in scienze politiche o in economia e commercio o in giornalismo o in scienze statistiche demografiche ed attuariali o in sociologia.	Concorso pubblico per esami (due prove scritte e una orale) superamento di apposito corso di formazione professionale.
		Analista di organizzazione e metodi	10	Effettua studi e ricerche per la predisposizione di progetti relativi alla istituzione e ristrutturazione di uffici, alla revisione sotto il profilo tecnico-organizzativo, dei procedimenti amministrativi, ed alla razionalizzazione del sistema di circolazione delle informazioni tra le varie unità organizzative. Propone il ricorso alle tecniche di elaborazione elettronica dei dati ed alle altre tecnologie atte a semplificare i procedimenti e la trattazione degli affari. Cura le attività di rilavazione periodica dei carichi di lavoro delle singole unità organizzative e quelle riguardanti l'individuazione degli indici di produttività Collabora all organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale. Raccoglie ed analizza suggerimenti e spunti provenienti dagli ambienti estranei alle strutture operative proponendo le soluzioni più idonee per migliorare l'andamento dei servizi ed i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.	Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze statistiche attuariali o in sociologia.	Concorso pubblico per esame (due prove scritte ed una orale) e superamento di apposito corso di formazione professionale.
		Analista dei sistemi di centro elaborazione dati	4	Progetta il sistema informativo indicando le soluzioni organizzative e tecniche più idonee. Indica le scelte tecnicamente più opportune per la dotazione degli strumenti di hardware e software Provvede alla defizione fisica e logica del sistema informativo, stabilendo anche le misure di protezione e le modalità di accesso ai dati. Disegna le reti di teleelaborazione.	Diploma di laurea in matematica e fisica o in ingegneria elettronica o in scienza dell'informazione o in scienze statistiche con indirizzo di informatica.	Concorso pubblico per esame (due prove scritte ed una orale).

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
VIII		Analista delle procedure di centro elaborazione dati	6	Esamina, studia e sintetizza le richieste di elaborazione di dati provenienti dall'utenza. Progetta le procedure più idonee per la realizzazione degli obiettivi proposti, tenendo conto delle risorse disponibili. Predispone le specifiche dei programmi. Controlla i risultati delle soluzioni adottate e dispone eventuali interventi correttivi prima dell'esecuzione a regime delle procedure.	Diploma in laurea in matematica e fisica o in ingegneria elettronica o in scienza dell'informazione o in scienze statistiche con indirizzo di informatica.	Concorso pubblico per esame (due prove scritte ed una orale)
		Bibliotecario	1	Dirige la Biblioteca del Ministero e coordina le attività del personale addetto. Formula proposte in ordine all'aggiornamento ed all'integrazione del materiale bibliografico.	Diploma di laurea in lettere o in giurisprudenza o in scienze politiche	Concorso interno per esami (due prove scritte ed una orale) riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di aiuto bibliotecario
VII	1372	Aiuto bibliotecario	3	Collabora e sostituisce temporaneamente il bibliotecario. Cura la presa in carico, la custodia del materiale bibliografico nonchè la catalogazione e la classificazione del materiale medesimo anche con l'impiego di apparecchiature automatizzate e complesse. Svolge ricerche bibliografiche	Diploma di laurea in lettere o in giurisprudenza o in scienze politiche	Concorso pubblico per esami (due prove scritte ed una orale).
		Responsabile di unità organica amministrativa	745	Svolge attività di indirizzo e promozione nonchè di verifica dei risultati, relativamente ad una unità organica non avente rilevanza esterna ed operante nei settori in cui si articolano le attribuzioni amministrative degli uffici centrali e periferici. **Svolge altresì studi e ricerche attinenti ai servizi cui è addetto.**	Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di segretario amministrativo
		Responsabile di unità organica di ragioneria	590	Svolge attività di indirizzo e di promozione nonchè di verifica dei risultati, relativamente ad un'unità organica non avente rilevanza esterna e caratterizzata dalla trattazione di affari economico-finanziarii ed amministrativo-contabili, estesa alla analisi ed elaborazione di dati relativi ai compiti istituzionali. Svolge altresì studi e ricerche attinenti ai servizi cui è addetto.	Diploma di laurea in economia e commercio o in scienze statistiche attuariali	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di segretario di ragioneria
		Esperto in lingue straniere	30	Svolge attività di particolare specializzazione quale traduttore simultaneo ed interprete in almeno due lingue stranie-	Diploma di laurea in lingue straniere	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di traduttore-interprete.

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
				re con conoscenze attinenti anche al linguaggio tecnico-giuridico ricorrente in ordinamenti stranieri Svolge attività di ricerca e studio in materia di legislazione comparata ed in altri settori richiedenti la conoscenza di lingue straniere.		
		Analista-programmatore di centro elaborazione dati	4	Collabora con l analista delle procedure nella definizione delle specifiche dei programmi. Coordina il lavoro dei programmatori verificandone i risultati.	Diploma di laurea in matematica e fisica o in ingegneria elettronica o scienze dell'informazione o statistica con indirizzo di informatica.	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di programmatore di centro elaborazione dati.
VI	4063	Programmatore di archivio automatizzato	400	Predispone ed esegue programmi di automazione di archivi e schedari anche mediante l'utilizzazione di tecniche e mezzi di elaborazione elettronica di dati e documenti Gestisce sistemi di archivio automatizzato sulla scorta dei programmi stabiliti.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di responsabile di archivio operatore cifra
		Addetto alle relazioni	200	Svolge mansioni di stenografia redige corrispondenza ufficiosa, organizza e gestische archivi semplici e schedati, provvede a fissare impegni di ufficio e ad organizzare riunioni incontri e cerimonie.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alle qualifiche di responsabile di ufficio copia, operatore cifra e stenodattilografo.
		Segretario amministrativo	1840	Svolge attività istruttoria e di predisposizione di atti, relazioni e documenti previsti da leggi, regolamenti e norme interne, collabora con il responsabile della propria unità organica nella elaborazione di studi e ricerche e nella organizzazione del lavoro d'ufficio, esplica attività certificativa nell'ambito delle proprie attribuzioni.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Concorso pubblico per esami (due prove scritte ed una orale).
		Segretario di ragioneria	1344	Svolge attività istruttoria e di predisposizione di atti, relazioni e documenti di natura economico-finanziaria ed amministrativo-contabile, esegue elaborati grafici riassuntivi di dati e di informazioni, effettua operazioni di calcolo e valutazioni statistiche avvalendosi di apposite apparecchiature, esplica attività certificativa nell'ambito delle proprie attribuzioni.	Diploma di ragioniere e perito commerciale.	Concorso pubblico per esami (due prove scritte ed una orale).
		Traduttore-interprete	250	Svolge attività di traduzione scritta e orale richiedente approfondita conoscenza di una o più lingue straniere.	Diploma di maturità linguistica rilasciato da istituto statale o parificato equipollente a diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.	Concorso pubblico per esami (una prova scritta una prova pratica di carattere professionale ed una prova orale).

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
		Coordinatore di operatori di Centro elaborazione dati	4	Coordina il lavoro degli operatori di consolle e degli operatori di unità periferica del centro elaborazione dati. È responsabile della conservazione dei programmi e dei supporti contenenti i dati. Mantiene rapporti con gli operatori delle ditte incaricate della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alle qualifiche di operatori di consolle di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati
		Programmatore di centro elaborazione dati	20	Sulla scorta dei dati forniti dall analista, studia i sistemi ottimali per l'organizzazione, nell'ambito dei propri compiti, del lavoro di programmazione. Provvede alla stesura dei programmi applicandone i diversi linguaggi scelti per la programmazione. Adotta le modalità necessarie per la prova l'applicazione e la gestione dei programmi.	Diploma di perito industriale per l informatica o di ragioniere-programmatore	Concorso pubblico per esami (una prova scritta, una prova pratica di carattere professionale ed una prova orale).
		Geometra	5	Svolge attività di progettazione, direzione di lavori e di elaborazione di perizie o di relazioni tecniche nonchè di collaudo di strutture opere murarie e manufatti, nei limiti previsti dalle norme che disciplinano l'esercizio della libera professione di geometra.	Diploma di geometra	Concorso pubblico per esami (una prova scritta, una prova pratica di carattere professionale ed una prova orale).
	1614	Responsabile di archivio-operatore cifra	500	Svolge attività di indirizzo e di promozione, nonchè di verifica dei risultati conseguiti, relativamente alle operazioni di protocollazione registrazione, fotoriproduzione, deposito ed ordinata conservazione di atti e documenti in archivi anche a struttura meccanizzata e complessa. Ove occorra svolge anche attività di archivista. Svolge mansioni di registrazione, cifratura e decifratura di messaggi con l'impiego di apparati e mezzi crittografici in uso. È responsabile della registrazione e custodia del materiale cifrato e riferisce su eventuali circostanze che possano dar luogo a sospetti di manomissione.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di archivista.
		Responsabile di ufficio copia-operatore cifra	280	Svolge attività di indirizzo e di promozione, nonchè di verifica dei risultati, relativamente ai compiti dei dattilografi. Ove occorra svolge anche attività di dattilografo. Svolge mansioni di registrazione, cifratura e decifratura dei	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alla qualifica di dattilografo

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
				messaggi con l impiego degli apparati o mezzi crittografici in uso. È responsabile della registrazione e custodia del materiale cifrato e riferisce su eventuali circostanze che possano dar luogo a sospetti di manomissione		
		Steno-dattilografo	600	Svolge mansioni di stenografia nonchè di copiatura, riproduzione e fotoriproduzione di atti e documenti anche con l'utilizzazione di macchine e apparecchiature complesse.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Concorso pubblico per esami (una prova a carattere professionale ed un colloquio).
		Operatore di consolle di centro elaborazione dati	10	Dà attuazione alle procedure di elaborazione dei dati secondo programmi predisposti, stabilendo le opportune priorità. Segnala eventuali anomalie di hardware, intervenendo direttamente in caso di anomalie di sistema poco complesso Registra i tempi di utilizzazione delle macchine cui è addetto e ne organizza l'uso.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Concorso pubblico per esami (una prova a carattere professionale ed un colloquio)
		Operatore di unità periferica di centro elaborazione dati	220	È addetto alle mansioni di operatore su macchine per la registrazione dei dati e per la trasmissione degli stessi ad unità elettronica di elaborazione ed a unità periferiche di ricezione. È addetto al funzionamento delle apparecchiature di hardware e ne controlla l'attività interpretando i messaggi di sistema. Effettua operazioni strumentali di montaggio di supporti magnetici e di altro materiale. Svolge compiti di verifica dei dati in ingresso o in uscita e adotta le cautele idonee ad evitare manomissioni o alterazione dei dati. Vigila sul normale funzionamento delle apparecchiature in dotazione e provvede a segnalarne eventuali anomalie o imperfezioni.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Concorso pubblico per esami (una prova a carattere professionale ed un colloquio).
V		Responsabile di centro stampa e microfilm	2	Coordina e organizza le attività del personale addetto al centro stampa e microfilm. Avanza proposte in ordine alle attrezzature ed al materiale necessari a l'espletamento del servizio. È responsabile della custodia e della conservazione del materiale assegnato in dotazione. Ove occorra svolge anche attività di microfilmatura e stamperia	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alle qualifiche di operatore di stamperia e di operatore microfotografico.

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
		Responsabile dei laboratori	2	Svolge attività di coordinamento o di organizzazione del lavoro nei confronti degli addetti a mansioni operaie nell'ambito dei laboratori. È responsabile della custodia del materiale, delle attrezzature e degli utensili assegnati in dotazione. Avanza proposte in ordine alle attrezzature, al materiale ed agli utensili necessari all'espletamento dei servizi.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado	Corso di formazione professionale con esami finali riservato agli impiegati appartenenti alle qualifiche di elettricista specializzato, di fabbro specializzato - aggiustatore meccanico, di falegname specializzato, di idraulico specializzato - termomeccanico di muratore specializzato, di pittore specializzato e di tappezziere.
IV	7280	Archivista	4787	Svolge attività di protocollazione, registrazione, fotoriproduzione deposito ed ordinata conservazione di atti e documenti in archivi anche a struttura meccanizzata o complessa. Espleta mansioni di scrivano.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.	Concorso pubblico per esami (prova a carattere professionale integrata da un colloquio di cultura generale).
		Dattilografo	2058	Svolge mansioni di copiatura, riproduzione e fotoriproduzione di atti e documenti, anche con l'utilizzazione di macchine ed apparecchiature complesse	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.	Concorso pubblico per esami (prova a carattere professionale integrata da un colloquio di cultura generale).
		Conservatore di materiale di centro elaborazione dati	4	È responsabile della registrazione catalogazione, collocazione e conservazione del materiale e delle attrezzature di supporto in dotazione al centro elaborazione dati. Riferisce periodicamente sullo stato di conservazione e di efficienza del materiale e delle attrezzature di supporto.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (prova a carattere professionale integrata da un colloquio di cultura generale).
		Cuoco	140	Prepara e confeziona pasti e vivande, provvedendo alla richiesta dei generi occorrenti ed al relativo controllo di qualità. Cura la conservazione e la custodia dei viveri e dei prodotti depositati nella cucina e nei locali ad essa pertinenti. È responsabile dell'igiene dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature normalmente impiegate.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso interno per esami (prova professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare i dipendenti appartenenti alla *qualifica di cuciniere*.
		Elettricista specializzato	10	Provvede alle operazioni di installazione, manutenzione e riparazione di impianti, circuiti e macchinari elettrici complessi, nonché di linee ad alta tensione eseguendo ogni tipo di collegamento. Effettua operazioni di conduzione, manutenzione e riparazione di apparecchiature per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ad alta, media e bassa tensione.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso interno per esami (prova professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica di elettricista.

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
		Fabbro specializzato - aggiustatore meccanico	4	È addetto alla costruzione, riparazione ed assiematura delle parti in metallo di strutture e manufatti vari, con tecniche artigianali e con l'impiego di attrezzature complesse. Provvede alla preparazione, sostituzione ed adattamento di parti ed elementi di macchine complesse o di apparecchiature in metallo, effettuando ogni necessaria lavorazione anche mediante l'uso di apposite macchine utensili e di idonei strumenti di misurazione e di controllo.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso interno per esami (prova professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica di fabbro.
		Falegname specializzato	7	Svolge attività di costruzione di infissi e porte di ogni tipo di mobili, anche in stile, di cornici e manufatti in legno anche particolarmente elaborati, con l'applicazione di ogni tecnica necessaria per la realizzazione del prodotto finito e, ove occorra, secondo disegni e progetti da lui stesso predisposti.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso interno per esami (prova professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica di falegname.
		Idraulico specializzato termomeccanico	200	Svolge attività di costruzione messa in opera e manutenzione di impianti ed apparecchiature idrauliche complessi, nonchè di installazione, manutenzione e riparazione di pompe di sollevamento di acqua. Provvede alla messa in opera, riparazione e manutenzione di impianti e circuiti termici di qualsiasi tipo e di apparecchiature termoelettriche e termomeccaniche.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso interno per esami (prova professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica di idraulico.
		Magazziniere	35	Svolge mansioni di presa in consegna custodia, manutenzione, registrazione e distribuzione di materiale vario, provvedendo alla tenuta dei relativi registri di carico e scarico.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (prova a carattere professionale integrata da un colloquio di cultura generale).
		Muratore specializzato	3	Esegue costruzioni di muratura in elevazione, costruzioni di piattabande ed archi di scarico intonacature e rifiniture ove occorrono. Esegue opere di fondazione, impermeabilizzazioni e strutture in calcestruzzo e cemento armato Mette in opera elementi prefabbricati. Prepara le sedi per l'alloggiamento di tubazioni, cavi, quadri di distribuzione ecc. relativi ad impianti tecnici. Provvede alla sistemazione e al disarmo di	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso interno per esami (prova professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica di muratore.

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
				impalcature, ponteggi, centine ed armature metalliche. Esegue pavimentazioni e messa in opera di piastrelle.		
		Operatore microfotografico	10	Svolge attività specializzata nel settore della riproduzione fotografica e microfotografica di documenti avvalendosi di apparecchiature e tecniche anche complesse È addetto a macchine fotografiche per la realizzazione di documenti di identificazione. Cura la corrente manutenzione delle apparecchiature in uso e l'archiviazione delle pellicole trattate	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (prova a carattere professionale integrata da un colloquio di cultura generale).
		Operatore di stamperia	15	Svolge attività di riproduzione a mezzo stampa e di fascicolazione di atti e documenti con l'uso di appropriate apparecchiature di cui cura la corrente manutenzione. Svolge attività specializzata nel settore della stampa e della riproduzione grafica dei documenti avvalendosi anche delle tecniche della linotipia, della litografia e della incisione e con l'impiego di macchine e attrezzature complesse.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (prova a carattere professionale integrata da un colloquio di cultura generale).
		Pittore specializzato	2	Esegue ogni tipo di tinteggiatura, verniciatura e smaltatura su manufatti di qualsiasi genere esterni ed interni, previa, ove occorra, preparazione delle superfici interessate, adoperando pennello, rullo spatola, attrezzi a spruzzo, macchine automatiche e semiautomatiche, ecc. Effettua lavori di ritocco richiedenti anche speciali tecniche operative, lavori di ornato su disegno e stucchi. Applica carte da parati e parati di stoffa con relative rifiniture e cornici.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso interno per esami (prova professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica di pittore.
		Tappezziere	5	Provvede a lavori di preparazione e messa in opera di tende di ogni genere per finestre e porte con relativi supporti da applicare alle pareti. Esegue lavori di imbottitura e rivestimento con stoffa, cuoio ed altro materiale idoneo di mobilia, porte, pareti ed interni di autoveicoli, aeromobili, natanti, ecc	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (prova a carattere professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto, per almeno un anno, l'attività di mestiere propria della qualifica.
III	2431	Commesso	1490	Provvede a tenere in ordine gli uffici cui è assegnato disimpegna il servizio di anticamera, regola l'accesso del pubblico	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (una prova scritta integrata da un colloquio).

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
				agli uffici ed esegue il trasporto dei fascicoli ed altri oggetti È addetto a compiti di custodia, di apertura e chiusura degli accessi interni. Manovra gli ascensori e cura lo smistamento di telefonate da centralini semplici, nonchè il recapito esterno di corrispondenza. Provvede alla riproduzione di documenti con macchine a funzionamento semplice. Svolge altre operazioni assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze.		
		Cuciniere	250	Provvede alla confezione di vivande non elaborate cura la conservazione e la custodia dei generi alimentari depositati nella cucina o nei locali ad essa pertinenti, è responsabile dell'igiene delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro. Provvede, altresì, alla pulizia dei locali.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto, per almeno un anno, l'attività di mestiere propria della qualifica
		Elettricista	220	Svolge mansioni di messa in opera riparazione e manutenzione di impianti elettrici semplici effettua sostituzioni di apparecchiature elettriche e corpi illuminanti o presta assistenza all'elettricista specializzato.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esame (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto, per almeno un anno, l'attività di mestiere propria della qualifica
		Fabbro	6	Effettua costruzioni semplici in ferro ed altri metalli, montaggio riparazioni e rimontaggio di serramenti, costruzioni di serramenti semplici, saldature, messa in opera di manufatti in metallo; presta assistenza al fabbro specializzato.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione di aver svolto, per almeno un anno, l'attività di mestiere propria della qualifica.
		Falegname	210	Svolge attività di costruzione, messa in opera, riparazione e manutenzione di mobili, porte e infissi ed altri manufatti in legno e in materiali affini Effettua sostituzioni e messa in opera di serramenti, vetri ed affini; presta assistenza al falegname specializzato.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto, per almeno un anno, l'attività di mestiere propria della qualifica
		Idraulico	5	Svolge attività di messa in opera, riparazione e manutenzione di impianti idraulici semplici e di attrezzature igenico-sanitarie e presta assistenza all'idraulico specializzato.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado	Concorso pubblico per esami (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto per almeno un anno l'attività di mestiere propria della qualifica.

Segue TABELLA II

Qualifica funzionale	Dotazione organica della qualifica funzionale	Qualifica	Dotazione organica	Compiti	Requisiti culturali	Modalità di accesso
		Legatore	5	Effettua operazioni di legatura e rilegatura di libri, pubblicazioni, fascicoli, documenti e di ogni altro tipo di materiale cartaceo.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.	Concorso pubblico per esame (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto per almeno un anno l'attività di mestiere propria della qualifica.
		Muratore	200	Svolge attività di costruzione o demolizione di opere murarie semplici, provvede alla riparazione e manutenzione di ogni opera muraria; collabora con il muratore specializzato.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.	Concorso pubblico per esami (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto per almeno un anno l'attività di mestiere propria della qualifica.
		Pittore	5	Svolge attività di preparazione e tinteggiatura di pareti e soffitti, di preparazione e verniciatura di porte ed infissi ed altri manufatti e di messa in opera di carta da parati; presta assistenza al pittore specializzato.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.	Concorso pubblico per esami (una prova pratica professionale integrata da un colloquio) cui possono partecipare coloro che dimostrino, con idonea documentazione, di aver svolto per almeno un anno l'attività di mestiere propria della qualifica.
		Custode	40	Cura la custodia di fabbricati e la elementare manutenzione degli stessi.	Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.	Concorso pubblico per esami (una prova scritta integrata da un colloquio).
		[illegible]	1.100	Provvede alla pulizia degli ambienti interni ed esterni in uso all'amministrazione nonché al riordino ed alla sistemazione degli stessi in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con l'impiego di apparecchiature di tipo elementare. Compie operazioni elementari di tenuta e manutenzione ordinaria dei prati e dei giardini anche con l'impiego di attrezzature semplici.	Licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico.	Concorso pubblico per esami (prova pratica professionale integrata da un colloquio).
		Addetto ai servizi di ristoro e mensa	400	È addetto agli adempimenti elementari inerenti ai servizi di mensa e ristoro ivi compresa la pulizia dei locali, delle attrezzature e di ogni genere di materiale utilizzato. Cura la distribuzione di cibi e bevande. Presta assistenza al cuciniere e al cuoco.	Licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico.	Concorso pubblico per esami (prova pratica professionale integrata da un colloquio).
		Manovale	900	Esegue, su precise istruzioni, operazioni elementari di trasporto, movimentazione, sistemazione ed imballaggio di materiali vari, anche pesanti, occorrenti per il funzionamento dei servizi. Svolge operazioni semplici e preliminari rispetto alle attività che richiedono una maggiore qualificazione professionale. È addetto all'impiego di macchine ed attrezzature semplici.	Licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico.	Concorso pubblico per esami (prova pratica professionale integrata da un colloquio).

TABELLA III

QUADRO *A*

Qualifica di inquadramento	Qualifiche rivestite dal personale all'atto dell'inquadramento	Decorrenza giuridica dell'inquadramento
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto di prima classe	Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto di prima classe	Conservano l'anzianità maturata nella qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Prefetto	Dirigente generale - Prefetto	Conservano l'anzianità maturata nella qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Vice prefetto	Dirigente superiore - Vice prefetto	Conservano l'anzianità maturata nella qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Vice prefetto ispettore	Primo dirigente - Vice prefetto ispettore	Conservano l'anzianità maturata nella qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.

QUADRO *B*

Qualifica di inquadramento	Qualifiche rivestite dal personale all'atto dell'inquadramento	Decorrenza giuridica dell'inquadramento
Dirigente generale di ragioneria	—	—
Dirigente superiore di ragioneria	Dirigente superiore di ragioneria	Conservano l'anzianità maturata nella qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Primo dirigente di ragioneria	Primo dirigente di ragioneria	Conservano l'anzianità maturata nella qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.

TABELLA IV

Qualifica di inquadramento	Requisiti di qualifica e di anzianità richiesti all'atto dell'inquadramento	Decorrenza giuridica dell'inquadramento
Vice prefetto ispettore aggiunto	Vice prefetto ispettore aggiunto e direttore di sezione con anzianità non inferiore a nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva.	Al compimento dell'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva o al compimento di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione.
Direttore aggiunto di divisione di ragioneria	Direttore aggiunto di divisione di ragioneria e direttore di sezione di ragioneria con anzianità non inferiore a nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva di ragioneria.	Al compimento dell'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva di ragioneria.
Direttore di sezione	Direttore di sezione con anzianità inferiore a nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva; consigliere di prefettura con anzianità non inferiore a cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva.	Al compimento dell'anzianità complessiva di cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva.
Direttore di sezione di ragioneria	Direttore di sezione di ragioneria con anzianità inferiore a nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva di ragioneria.	Al compimento dell'anzianità complessiva di cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva di ragioneria.
Consigliere di prefettura	Consigliere di prefettura con anzianità inferiore a cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva.	Dalla nomina alla qualifica rivestita alla data di inquadramento.
Consigliere di ragioneria	Consigliere di ragioneria con anzianità inferiore a cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva di ragioneria.	Dalla nomina alla qualifica rivestita alla data di inquadramento.

Segue TABELLA IV

Qualifica di inquadramento	Requisiti di qualifica e di anzianità richiesti all'atto dell'inquadramento	Decorrenza giuridica dell'inquadramento
Responsabile di unità organica amministrativa	Segretario capo; segretario principale e segretario con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera di concetto; ispettore superiore del soppresso ruolo servizio speciale riservato.	Al compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera di concetto o dal conferimento della qualifica di segretario principale; dal conferimento della qualifica di ispettore superiore del soppresso ruolo servizio speciale riservato.
Responsabile di unità organica di ragioneria	Segretario capo; segretario principale e segretario con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera di concetto.	Al compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera di concetto o dal conferimento della qualifica di segretario principale.
Redattore-interprete	Interprete superiore del soppresso ruolo servizio speciale riservato.	Dal conferimento della qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Segretario amministrativo	Segretario con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera di concetto.	Dalla nomina alla qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Responsabile di archivio-operatore cifra	Coadiutore superiore del ruolo archivio; coadiutore principale e coadiutore del ruolo archivio nonché personale dei ruoli biblioteca, ufficio telegrafico e cifra e ufficio crittografico con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva o ruolo di provenienza.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva o dal conferimento della qualifica di coadiutore principale del ruolo di archivio o delle qualifiche equiparate degli altri ruoli.
Responsabile ufficio copia-operatore cifra	Coadiutore superiore del ruolo copia e coadiutore dattilografo con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva o dal conferimento del parametro 183 di coadiutore dattilografo.
Stenodattilografo	Coadiutore stenografo e coadiutore stenodattilografo con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva.
Operatore di consolle di centro elaborazione dati e operatore di unità periferica di centro elaborazione dati (1)	Coadiutore meccanografo superiore e coadiutore meccanografo con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva o dal conferimento del parametro 188 di coadiutore meccanografo.
Responsabile dei laboratori	Operaio specializzato con anzianità non inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di operaio specializzato.
Archivista	Coadiutore del ruolo archivio con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva.	Dalla nomina alla qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Dattilografo	Coadiutore dattilografo con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera esecutiva.	Dalla nomina alla qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.
Cuoco	Cuoco, cameriere di mensa, cameriere, capo cameriere, barista e banconiere di tavola calda con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè capo cuoco.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica e dal conferimento della qualifica di capo cuoco.
Elettricista specializzato	Riparatore di apparecchiature elettriche con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè elettromeccanico specializzato e circuitista elettrico specializzato con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica e dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.
Fabbro specializzato - Aggiustatore meccanico	Fabbro fucinatore e forgiatore con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonché maestro fabbro fucinatore e forgiatore con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica e dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.
Falegname specializzato	Maestro falegname con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.
Idraulico specializzato - Termomeccanico	Maestro idraulico con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.

Segue TABELLA IV

Qualifica di inquadramento	Requisiti di qualifica e di anzianità richiesti all'atto dell'inquadramento	Decorrenza giuridica dell'inquadramento
Muratore specializzato	Muratore con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè maestro muratore con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica e dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.
Pittore specializzato	Pittore e verniciatore con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè maestro pittore e verniciatore con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica e dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.
Tappezziere	Tappezziere con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè tappezziere tagliatore con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica e dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.
Operatore microfotografico	Fotogrammista con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè cinetecnico operatore microfotografico e xerografico con anzianità inferiore a tre anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica e dal conferimento della qualifica di operaio specializzato.
Commesso	Commesso capo e commesso con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera ausiliaria.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella soppressa carriera ausiliaria.
Cuciniere	Cameriere comune, aiuto cuoco, aiuto cuoco e cameriere, attendente di mensa, inserviente ristorante e inserviente cucina con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè barista, cameriere di mensa, cuoco, cameriere capo, cameriere e banconiere tavola calda con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica per gli operai comuni e dal conferimento della qualifica per gli operai qualificati.
Elettricista	Aiuto circuitista elettrico con anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè riparatore di apparecchiature elettriche con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica per gli operai comuni e dal conferimento della qualifica per gli operai qualificati.
Fabbro	Aiuto fabbro fucinatore e forgiatore e aggiustatore meccanico con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè fabbro fucinatore e forgiatore con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica per gli operai comuni e dal conferimento della qualifica per gli operai qualificati.
Falegname	Aiuto falegname e aiuto lucidatore mobili in legno con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Idraulico	Aiuto idraulico con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Muratore	Aiuto muratore con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè muratore con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica per gli operai comuni e dal conferimento della qualifica per gli operai qualificati.
Pittore	Aiuto pittore e verniciatore con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica nonchè pittore e verniciatore con anzianità inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica per gli operai comuni e dal conferimento della qualifica per gli operai qualificati.
Legatore	Aiuto legatore libri con anzianità non inferiore a otto anni di effettivo servizio nella qualifica.	Dal compimento dell'anzianità complessiva di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Manovale	Manovale trasporto materiali.	Dalla nomina alla qualifica rivestita all'atto dell'inquadramento.

(1) L'inquadramento nell'una o nell'altra qualifica è effettuato tenendo conto degli uffici nei quali il personale interessato risulta utilizzato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 341.

Istituzione dell'Istituto superiore di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 58 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Istituzione

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituita, con sede in Roma, una scuola nazionale per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.

La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di polizia.

L'Istituto superiore di polizia dipende dalla direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse la Scuola superiore di polizia e l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Attività

L'Istituto superiore di polizia provvede allo svolgimento dei corsi quadriennali per la nomina a vice commissario in prova.

Attende inoltre allo svolgimento dei seguenti corsi:

1) corsi di formazione per vice commissario in prova;

2) corsi di formazione per il personale direttivo e dirigente che svolge attività tecnico-scientifiche e mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia di cui all'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

3) corsi di cui ai punti XIII e XIV dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

4) corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione.

L'istituto svolge altresì attività di studio e ricerca attinenti ai compiti affidatigli.

Per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza l'Istituto può organizzare incontri e convegni di studio, avvalendosi della collaborazione di università, istituti culturali ed altri enti specializzati sia italiani che stranieri.

Art. 3.

Direttore

Il direttore dell'Istituto superiore di polizia è nominato tra i dirigenti generali del Ministero dell'interno scelto sulla base di rigorosi criteri di professionalità.

Il direttore è preposto all'organizzazione dei servizi e delle attività della scuola e si avvale della collaborazione di un ufficio di amministrazione articolato in tre divisioni, di cui la prima, retta da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, che espletano funzioni di polizia, tratta gli affari generali attinenti all'organizzazione dell'Istituto e le pubbliche relazioni, la seconda, retta da un primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, cura la gestione amministrativa e contabile dell'istituto, e la terza, retta da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, cura gli studi e le ricerche per le finalità dell'Istituto superiore di polizia.

Art. 4.

Organi collegiali dell'Istituto

Gli organi collegiali dell'Istituto superiore di polizia sono il comitato direttivo, il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto quale organo di collaborazione fra docenti ed allievi.

La composizione, il funzionamento ed i compiti del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto sono disciplinati dal regolamento dell'istituto, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 60, penultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 5.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo è organo di diretta collaborazione del direttore dell'Istituto, che lo presiede, ed è composto:

a) dai dirigenti superiori preposti alle sezioni di cui all'art. 6;

b) da cinque dirigenti superiori designati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno in servizio presso la direzione centrale del personale, uno presso la direzione centrale della polizia criminale, uno presso la direzione centrale della polizia di prevenzione, uno presso la direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale e uno presso la direzione centrale per gli istituti di istruzione;

c) da cinque docenti dell'Istituto;

d) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'Istituto superiore.

Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'interno, dura in carica un anno e i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico.

Il comitato direttivo avanza proposte e formula pareri sui seguenti argomenti:

1) svolgimento dei corsi previsti dal secondo comma dell'art. 2, piani di studio e programmi in base alle proposte del collegio dei docenti;

2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto;

3) determinazione del contingente numerico dei docenti titolari ed aggiunti e scelta dei docenti stessi;

4) andamento generale dell'Istituto, incontri e convegni di studio.

Il comitato direttivo adotta i provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi.

Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta cinque dei suoi membri.

Art. 6.
Struttura dell'Istituto superiore di polizia

L'Istituto superiore di polizia è articolato nelle seguenti tre sezioni, rette da dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, uno dei quali svolge anche funzioni vicarie del direttore dell'Istituto:

a) sezione prima, per lo svolgimento dei corsi per la nomina a vice commissario in prova;

b) sezione seconda, per lo svolgimento dei corsi di formazione anche dirigenziale, per il personale della Polizia di Stato, che esplica funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale;

c) sezione terza, per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e specializzazione, per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato nonché per il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

A ciascuna delle tre sezioni è addetto, con funzioni vicarie, un primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 7.
Corpo docente

I docenti dell'Istituto superiore di polizia, distinti in titolari ed aggiunti, a tempo parziale o a tempo pieno, costituiscono il corpo docente.

Presso l'Istituto possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari ordinari ed associati, anche se siano a tempo pieno, docenti di istituti specializzati, magistrati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle Forze armate, nonché esperti di singole discipline.

Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con i Ministri competenti.

Art. 8.
Ammissione al corso quadriennale

L'ammissione alla frequenza del corso quadriennale di cui alla lettera *a)* dell'art. 6 ha luogo a seguito di concorso per esami, cui possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 21 anni di età.

Al concorso possono altresì partecipare gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che alla stessa data siano in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 9 e che non abbiano superato il 30° anno di età.

Per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 9.
Requisiti

I candidati, oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione i seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o titolo equivalente;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia. I criteri per l'accertamento di tale idoneità ed i singoli requisiti sono stabiliti secondo le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da definirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo;

buona condotta.

Non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano sottoposti a diffida o altra misura di prevenzione.

Non sono ammessi altresì coloro che sono stati espulsi da precedenti analoghi corsi e gli appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione od altra più grave

È consentita la partecipazione al concorso dei giovani che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto purché possano conseguirlo nello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione dei giovani precedentemente indicati resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio.

Art. 10.
Modalità del concorso

L'esame di ammissione al corso di cui all'art. 8 consiste in una prova scritta ed un colloquio, su materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, indicate nel bando di concorso.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia ed è composta da otto membri: un docente universitario, un preside e due professori di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma d'esame, due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente in servizio rispettivamente presso le direzioni centrali del personale e degli istituti di istruzione, due funzionari dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente docenti o in servizio presso l'Istituto superiore di polizia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 11.
Nomina ad allievo aspirante commissario in prova

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro dell'interno.

I vincitori sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento.

Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato.

Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva.

Art. 12.
Ordinamento degli studi

Il corso quadriennale, articolato in due bienni, si svolge secondo programmi universitari integrati da materie professionali è piani di studio stabiliti con decreto del Ministro della Pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

I programmi universitari dovranno essere formulati in modo da consentire il conseguimento della laurea in giurisprudenza, previo il superamento di non oltre tre esami integrativi.

Art. 13.
Nomina ad aspirante commissario in prova

Al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti commissari in prova, superati gli esami previsti dal piano degli studi ed ottenuto il giudizio di idoneità, sono nominati aspiranti commissari in prova.

Il giudizio d'idoneità viene formulato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, con le modalità e secondo i criteri previsti nel regolamento dell'Istituto.

Art. 14.
Esame finale

Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi sono ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia.

Le modalità degli esami previsti dal piano di studio e di quello finale sono stabilite dal regolamento dell'Istituto.

La commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno ed è presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato.

Della commissione devono altresì far parte docenti di materie universitarie e professionali.

Le modalità per la composizione della commissione di cui al presente comma saranno fissate secondo le procedure stabilite dal terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 15.
Nomina a commissario in prova

Superato l'esame finale, gli aspiranti, con decreto del Ministro dell'interno, sono nominati in prova nel ruolo dei commissari — secondo l'ordine di graduatoria — ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 56, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso la seconda sezione dell'Istituto superiore di polizia.

Art. 16.
Riconoscimento universitario

A coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Istituto superiore di polizia, sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie previste nel piano di studio di cui all'art. 12 ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio, nelle Università della Repubblica.

Gli interessati possono conseguire la laurea dopo aver superato gli esami integrativi indispensabili al completamento degli studi, conformemente ai piani di studio delle singole università.

Art. 17.
Dimissioni dal corso

Sono dimessi dai corsi quadriennali dell'Istituto superiore di polizia gli allievi che:

1) dichiarino di rinunciare al corso;

2) non ottengano, al termine del primo biennio, il giudizio di idoneità;

3) non abbiano superato, al termine del secondo biennio, tutti gli esami previsti dal piano degli studi;

4) non abbiano superato, al termine del primo anno di ciascun biennio, almeno metà delle materie universitarie previste dal piano di studi e tutte quelle professionali;

5) non abbiano superato l'esame finale di cui all'articolo 14;

6) non siano dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;

7) abbiano perso l'idoneità psico-fisica al servizio di polizia.

I provvedimenti di dimissione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia — direttore generale della pubblica sicurezza — su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

È consentita la ripetizione di un anno accademico, per una sola volta nel quadriennio, agli allievi che siano stati assenti nell'anno accademico, dall'attività didattica, per più di 60 giorni, anche se non consecutivi, o per più di 90 giorni per infermità comunque contratta.

Art. 18.
Sanzioni disciplinari

Gli specifici doveri degli allievi, la determinazione delle sanzioni disciplinari e la regolamentazione del relativo procedimento sono stabiliti nel regolamento dell'Istituto.

Art. 19.
Espulsione dal corso

Sono espulsi dal corso gli allievi puniti per infrazioni disciplinari con sanzioni più gravi della deplorazione.

Il relativo provvedimento è adottato con decreto motivato del capo della Polizia — direttore generale della pubblica sicurezza — su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

Art. 20.
Pensione privilegiata

Agli allievi che siano stati dimessi per aver perso l'idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso e che comportino l'inidoneità ai servizi di istituto, compete il trattamento previsto dalle leggi 25 maggio 1981, n. 280, e 3 giugno 1981, n. 308.

Agli allievi provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dimessi dal corso per le cause di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste anche dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

Art. 21.
Obbligo di permanenza nella Amministrazione della pubblica sicurezza

All'atto della nomina gli allievi aspiranti commissari in prova assumono verso l'Amministrazione della pubblica sicurezza l'obbligo di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma di cui all'art. 14.

Il personale che, dopo aver conseguito il diploma, contravvenga all'obbligo di cui al primo comma, non può essere assunto alle dipendenze della pubblica amministrazione nè può iscriversi in albi professionali, se non dopo la scadenza dei prescritti cinque anni.

Art. 22.
Svolgimento dei corsi

Lo svolgimento dei corsi di cui alle sezioni II e III è disciplinato dal regolamento dell'Istituto.

I corsi di formazione anche dirigenziale per il personale della polizia che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale sono organizzati dalla sezione II.

Art. 23.
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2646 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 19

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651076/3) Roma, 1982 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.